



Istituto Tecnico Industriale Statale "Q. Sella"
13900 BIELLA



N.1167 QM



SEDE CENTRALE - VIA F.lli ROSSELLI, 2 TEL. 015 85.56.811 FAX 015 85.56.870

PEO: BITF01000Q@istruzione.it PEC: BITF01000Q@pec.istruzione.it

C. F. 81024080020 Web: www.itis.biella.it

SUCCURSALE CITTÀ DEGLI STUDI C.so G. PELLA, 4 - BIELLA TEL. 015 40.32.13 FAX 015 40.17.20

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Per la stesura del presente Regolamento si sono considerati i pareri dell'intera comunità scolastica (Docenti, personale ATA, genitori e studenti) che ha avuto modo di proporre suggerimenti e modifiche. Il Collegio Docenti nella seduta del 18 giugno 2024 ha espresso unanimemente parere favorevole al testo definitivo che è stato deliberato dal Consiglio di Istituto il 2 luglio 2024.

In prima revisione [REV. 1] le modifiche apportate sono deliberate dal Consiglio di Istituto il 2 luglio 2025.

In seconda revisione [REV. 2] le modifiche apportate sono state deliberate dal Consiglio di Istituto il 26 novembre 2025



SOMMARIO

INTRODUZIONE E CONTESTO NORMATIVO	5
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	6
Art. 1: principi generali e buonsenso	6
Art. 2: responsabilità personale, corresponsabilità e istigazioni.....	6
Art. 3: situazioni personali e familiari	6
Art. 4: diritto al contraddittorio ed alla difesa	6
Art. 5: autonomia degli organi disciplinari.....	7
Art. 6: tempestività e trasparenza.....	7
Art. 7: pubblicità e riservatezza.....	7
Art. 8: provvedimenti disciplinari e profitto.....	7
Art. 9: infrazioni e sanzioni di gruppo e di classe	7
Art. 10: circolari scolastiche e contingenze	7
Art. 11: normativa generale e autotutela	7
Art. 12: comunicazione alle autorità competenti	8
Art. 13: voto di condotta	9
Art. 14: libertà di pensiero e di espressione	9
TITOLO II – COMPORAMENTI E DOVERI.....	10
Art. 15: comportamenti e doveri verso il personale scolastico.....	10
Art. 16: comportamenti con gli altri studenti	10
Art. 17: abbigliamento e portamento nel contesto scolastico.....	10
Art. 18: pertinenze e spazi esterni	10
Art. 19: entrata in Istituto	11
Art. 20: spostamenti entro l'Istituto.....	11
Art. 21: spostamenti fuori dall'Istituto.....	11
Art. 22: lezioni, attività didattiche ed aule	12
Art. 23: prove e verifiche.....	12
Art. 24: utilizzo dei laboratori, e delle palestre e di altre aule speciali	12
Art. 25: utilizzo dei servizi igienici.....	13
Art. 26: intervalli brevi	13
Art. 27: pausa pranzo	14
Art. 28: utilizzo dei distributori automatici	14
Art. 29: termine lezioni ed uscita dall'Istituto.....	14



Art. 30: uso degli spazi scolastici al di fuori degli orari di lezione	14
Art. 31: cortili dell'Istituto	15
Art. 32: utilizzo dei locali e delle attrezzature scolastiche	15
Art. 33: rispetto delle norme di sicurezza	15
Art. 34: uso del registro elettronico e dovere di tenersi informati	16
Art. 35: utilizzo di cellulari ed altri strumenti multimediali	16
Art. 36: cura ed utilizzo dei propri materiali	16
Art. 37: consumo di cibi e bevande.....	16
Art. 38: uscite didattiche, PCTO e visite d'istruzione	17
TITOLO III – ORGANI DISCIPLINARI	18
Art. 39: elenco organi disciplinari	18
Art. 40: gerarchia degli organi disciplinari	18
Art. 41: personale ATA e funzioni disciplinari.....	18
Art. 42: Docente	19
Art. 43: Coordinatore di classe.....	19
Art. 44: Consiglio di classe	19
Art. 45: Commissione d'esame	20
Art. 46: Consiglio di Istituto	20
Art. 47: Dirigente Scolastico.....	20
TITOLO IV – TIPOLOGIE DI SANZIONI	21
Art. 48: richiamo verbale (Docente e personale ATA).....	21
Art. 49: richiamo verbale con annotazione semplice sul registro (Docente).....	21
Art. 50: richiamo scritto sul registro di classe (Docente)	21
Art. 51: nota disciplinare sul registro di classe (Docente).....	21
Art. 52: assegnazione di lavoro scolastico aggiuntivo con eventuale valutazione (Docente).....	22
Art. 53: sospensione dalle attività senza allontanamento dal gruppo classe (Docente)	22
Art. 54: allontanamento dello studente dalla classe con affidamento al personale scolastico competente (Docente)	22
Art. 55: sospensione con obbligo di frequenza da 1 a 15 giorni (Consiglio di classe).....	23
Art. 56: allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni (Consiglio di classe).....	23
Art. 57: sospensione con obbligo di frequenza per un periodo superiore ai 15 giorni (Consiglio di Istituto)	25
Art. 58: allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni (Consiglio di Istituto)	26
Art. 59: allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine delle lezioni (Consiglio di Istituto)	26



Art. 60: esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Consiglio di Istituto)	28
Art. 61: richiamo verbale o scritto (Dirigente Scolastico)	28
Art. 62: limitazione/sospensione dalle attività scolastiche o extrascolastiche con eventuale divieto di permanenza nei locali dell'Istituto oltre l'orario di lezione (Dirigente Scolastico).....	28
Art. 63: comunicazione alle famiglie e/o alle autorità per situazioni disciplinari di rilievo (Dirigente Scolastico)	28
TITOLO V – COMMISSIONE DI GARANZIA E RICORSI	30
Art. 64: Commissioni di garanzia.....	30
Art. 65: composizione della Commissione di garanzia di Istituto	30
Art. 66: incompatibilità entro la Commissione di garanzia di Istituto.....	30
Art. 67: finalità e compiti della Commissione di garanzia di Istituto.....	31
Art. 68: ricorso alla Commissione di garanzia di Istituto.....	31
Art. 69: funzione istruttoria del Dirigente Scolastico	31
Art. 70: funzionamento della Commissione di garanzia di Istituto	32
TITOLO VI – TABELLE INFRAZIONI E SANZIONI	33
TABELLA A – Infrazioni nel corso delle attività didattiche di competenza del Docente	33
TABELLA B – Infrazioni negli spazi dell'Istituto	35
TABELLA C – Infrazioni di competenza del Consiglio di classe.....	37
TABELLA D – infrazioni di competenza del Consiglio di Istituto	38
TABELLA E – Infrazioni all'esterno dell'Istituto che hanno ricadute sulla comunità scolastica	38



INTRODUZIONE E CONTESTO NORMATIVO

Il presente regolamento è adottato in attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola Secondaria, promulgato con DPR n. 249 del 24/06/1998, modificato ed integrato con il DPR n. 235 del 21/11/2007.

Nella elaborazione e nella stesura sono stati considerati, oltre ai regolamenti già citati, anche:

- a. il DPR n. 416 del 31/05/1974 "Costituzione e funzionamento degli organi collegiali della scuola";
- b. il DLGS n. 297 del 16/04/1994 "Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica"
- c. la LEGGE n. 296 del 27/12/2006 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 622, che detta le norme in materia di obbligo d'istruzione;
- d. il DLGS n. 76 del 15/04/2005 "Norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione";
- e. la NOTA Miur n. 3602 del 31/7/2008;
- f. il DM n. 5 del 16/01/2009 "Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado";
- g. il DPR n. 122 del 22/06/2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia";
- h. la CIRCOLARE Usr Piemonte n. 138 dell'8/03/2012
- i. la CIRCOLARE Mim n. 3392 del 16/06/2025
- l. la LEGGE 150 del 1/10/2024 e il DPR attuativo n. 134 dell'8/8/2025

La funzione del presente regolamento è quella di garantire all' ITI "Q. Sella" il carattere di "comunità educante" – data dal rapporto di Scuola, famiglie e studenti – che persegue la finalità di contribuire alla crescita, all'educazione, alla formazione e all'istruzione degli studenti che gli sono affidati. Entro la comunità scolastica, nel rispetto dei ruoli di ciascuno, ogni membro mantiene il diritto a che siano rispettate, tutelate e valorizzate la propria identità personale, la propria cultura, la propria etnia, la propria opinione politica e, se presente, il proprio credo religioso.

Gli obiettivi sopra esposti, singolarmente e nel loro insieme, sono raggiungibili solo entro un ambiente di lavoro sereno e collaborativo, approntato al confronto ordinato e democratico. Per la realizzazione dei suoi scopi l'Istituto ha bisogno del contributo di tutti i suoi membri, sia del personale scolastico – impegnato a prestare la propria opera con competenza, serietà professionale e prestazioni adeguate al ruolo che ricopre – sia delle famiglie e degli studenti.

Per la creazione ed il mantenimento di questo ambiente di lavoro sono necessarie delle regole di convivenza civile ed ogni regola deve inevitabilmente prevedere, se non rispettata, delle sanzioni. Queste sanzioni non hanno un intento punitivo, ma si propongono finalità educative e sono mirate al rafforzamento della consapevolezza e della responsabilità dello studente.

Si considera parte integrante del presente regolamento il Patto Educativo di Corresponsabilità nel quale sono elencati in modo analitico i doveri e gli impegni che tutti i componenti della comunità scolastica si assumono per il raggiungimento degli obiettivi educativi prefissati.

È compito degli organi disciplinari e delle Commissioni di garanzia interpretare e considerare questo regolamento in modo complessivo ed armonioso, sempre al fine della realizzazione delle finalità dell'Istituto e della comunità scolastica.



TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1: principi generali e buonsenso

1. I provvedimenti disciplinari, anche i più gravi, hanno una finalità educativa, non sono volti a punire e tendono a rafforzare il senso di responsabilità degli studenti. La finalità educativa dei provvedimenti disciplinari è sempre volta al ripristino dei corretti rapporti all'interno della comunità scolastica.
2. Ogni provvedimento disciplinare deve essere considerato entro un quadro generale di educazione alla cultura della legalità, del rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza civile entro la comunità scolastica.
3. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio della riparazione del danno.
4. Tanto gli studenti quanto il personale scolastico tutto, e così gli stessi organi disciplinari preposti, devono sempre adottare comportamenti improntati al rispetto reciproco ed alla collaborazione.
5. Per una corretta applicazione del presente regolamento risultano fondamentali il dialogo e la collaborazione degli studenti e delle loro famiglie.
6. Per quanto non specificato nel presente regolamento, il rimando è al buonsenso ed ai principi propri della convivenza civile.

Art. 2: responsabilità personale, corresponsabilità e istigazioni

1. La responsabilità disciplinare è personale. Ciascuno risponde delle proprie azioni e delle proprie omissioni, così come stabilito dal presente regolamento.
2. In caso di comportamenti collettivi – che vedono cioè coinvolti, a vario titolo, più studenti – è compito degli organi disciplinari appurare le responsabilità dei singoli assieme ad eventuali corresponsabilità e istigazioni, sempre nel rispetto del principio della responsabilità personale.

Art. 3: situazioni personali e familiari

1. Ogni provvedimento disciplinare tiene nel dovuto conto la situazione personale e familiare dello studente.
2. Nel considerare le infrazioni, gli organi disciplinari prestano sempre la dovuta attenzione alla presenza di certificazioni e di tutta la documentazione educativa e didattica (PEI, PDP, Allegato 3, ecc....) in capo allo studente. Particolare attenzione deve essere data alle specificità legate ai casi ADHD.

Art. 4: diritto al contraddittorio ed alla difesa

1. Lo studente all'atto della contestazione di una infrazione ha il diritto di spiegare il proprio comportamento e di giustificarsi. L'organo disciplinare coinvolto, fermo restando l'oggettività dei fatti e delle responsabilità, tiene conto delle spiegazioni ricevute.
2. La scuola informa le famiglie degli studenti del loro comportamento, delle infrazioni che commettono e delle eventuali sanzioni che vengono loro comminate.
3. Qualsiasi provvedimento disciplinare può essere appellato agli organi di garanzia, così come stabilito dalla normativa vigente e dal presente regolamento.



Art. 5: autonomia degli organi disciplinari

1. Ogni organo disciplinare è autonomo nel proprio operato.
2. Ogni organo disciplinare può decidere di irrogare una sanzione inferiore rispetto a quella prevista. In presenza di situazioni particolari e gravi può essere irrogata una sanzione di grado superiore, purché ciò avvenga con le dovute motivazioni.
3. Un organo disciplinare di grado superiore può annullare/modificare un provvedimento disciplinare preso da un organo inferiore con atto scritto e motivato se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) mancato rispetto delle procedure previste dal presente regolamento;
 - b) dimostrato fraintendimento dei fatti;
 - c) emersione di circostanze attenuanti e/o pieno ravvedimento del colpevole;
 - d) successiva individuazione del vero colpevole.

Ove si verifichi una di queste condizioni l'annullamento del provvedimento deve avvenire con il coinvolgimento dell'organo che lo ha applicato. Resta salvo il diritto di ricorso alla Commissione di garanzia.

Art. 6: tempestività e trasparenza

1. Ogni infrazione deve essere contestata all'interessato. Ove possibile tale contestazione deve essere immediata. Alla contestazione deve seguire, ove prevista, la sanzione.
2. L'autore, all'atto della contestazione, deve essere messo di fronte al fatto e gli si deve fare comprendere cosa ha fatto, quale regola ha infranto e la sanzione che gli spetta.
3. Nella contestazione di un fatto e così nell'irrogazione della sanzione vige il principio della completa trasparenza nei confronti dell'interessato.

Art. 7: pubblicità e riservatezza

1. Nell'applicare una sanzione, l'organo disciplinare che la eroga, considerata la natura del fatto, ne dà comunicazione agli interessati ed ai contro-interessati. Si considerano interessate e contro-interessate tutte le persone che sono state in qualche modo coinvolte come attori, complici, vittime o spettatori.
2. L'organo disciplinare, considerati gli effetti negativi in termini di rischio di emulazione e tutela della vittima, può tenerlo riservato, informandone in ogni caso gli autori, il personale scolastico coinvolto e tutti quelli che ne hanno subito in tutto o in parte le conseguenze.
3. Ogni provvedimento disciplinare scritto è parte costitutiva del fascicolo personale dello studente.

Art. 8: provvedimenti disciplinari e profitto

1. Condotta e profitto, pur essendo tra loro legati, restano da un punto di vista formale e sostanziale distinti e separati.
2. Nessuna infrazione e così nessuna sanzione hanno conseguenza diretta sul profitto scolastico dello studente che mantiene sempre il diritto ad essere valutato in modo corretto, trasparente ed imparziale.
3. Nello spirito del principio di separazione tra profitto e condotta, il Docente, pur nell'ambito della sua autonomia, nell'irrogare una sanzione non può:

- a) effettuare prove/verifiche non programmate;
- b) attuare penalizzazioni sullo svolgimento e sulla valutazione di prove/verifiche;

Costituiscono eccezioni ai precedenti punti:



- c) sanzioni specifiche previste da altri regolamenti (es, camice dimenticato per attività di laboratorio);
- d) relazioni/schede su attività di laboratorio che possono sempre essere svolte contestualmente alle attività stesse in base alle condizioni di svolgimento delle esercitazioni;
- e) studente sorpreso a copiare o a suggerire durante una verifica;
- f) comportamenti non consoni durante lo svolgimento di una prova/verifica;
- g) sanzioni che prevedono compiti aggiuntivi a casa con loro valutazione.

Art. 9: infrazioni e sanzioni di gruppo e di classe

1. Come già affermato, la responsabilità di azioni, comportamenti o omissioni è personale. Compito degli organi disciplinari, in caso di infrazioni compiute con il concorso di più studenti, è appurare la responsabilità di ciascuno.
2. Eventuali sanzioni di gruppo vanno strettamente limitate ai soli casi ove si riscontra un effettivo e dimostrato concorso collettivo paritario da parte degli studenti coinvolti. In presenza di comportamenti differenti, per quanto queste differenze possono essere minime, gli organi disciplinari devono valutare le effettive responsabilità dei singoli, le reali infrazioni compiute dai singoli e prevedere per ciascuno la giusta, eventuale sanzione.
3. Per i motivi sopra esposti gli organi disciplinari evitano di comminare richiami/note disciplinari di gruppo e/o di classe se non in casi in cui possa essere dimostrata la responsabilità del gruppo/classe.

Art. 10: circolari scolastiche e contingenze

1. Specifiche circolari scolastiche, emanate a cura del Dirigente Scolastico, possono regolare situazioni contingenti e particolari non previste, o previste in modo diverso, nel presente regolamento. Gli studenti, e con loro tutto il personale scolastico, sono tenuti a conoscerle e ad applicarle.

Art. 11: normativa generale e autotutela

1. Il presente regolamento non annulla, modifica o sostituisce, in tutto o in parte, la normativa vigente ad esso sovraordinata.
2. Ove un articolo, un comma o comunque una o più parti del presente regolamento siano in contrasto con la normativa vigente, queste parti si considerano annullate e non producono effetti.
3. Resta sempre salvo il diritto dell'amministrazione ad esercitare azioni in autotutela per il proprio operato.

Art. 12: comunicazione alle autorità competenti

1. Rientra tra le facoltà del Dirigente Scolastico rivolgersi alle autorità competenti o ai servizi sociali ogni volta che ne ravvisa la necessità. Tale facoltà è un obbligo se le infrazioni commesse assumono una rilevanza penale.

Art. 13: voto di condotta

1. Il presente regolamento non disciplina i criteri per l'attribuzione del voto di condotta. Per questo, il rimando è allo specifico regolamento che ne definisce i criteri.

Art. 14: libertà di pensiero e di espressione

1. L'Istituto tutela il libero pensiero e la sua espressione. Compito della comunità educante è anche quello di contribuire alla formazione negli studenti del pensiero critico e di quello divergente.



2. La comunità educante è aperta al confronto con tutti e necessita del contributo di tutti. Osservazioni, punti di vista e finanche critiche, purché espresse in modo corretto e nel rispetto dell'autorità, non sono solo accettate ma, anzi, sollecitate.

3. Gli studenti dispongono di molteplici strumenti per confrontarsi ed esprimere la propria opinione. Questi sono:

- a) le assemblee di classe;
- b) le assemblee di Istituto;
- c) i rappresentanti di classe;
- d) i rappresentanti di Istituto;
- e) il comitato degli studenti.

È inoltre sempre possibile per ogni studente chiedere di parlare con un Docente, con il Coordinatore di classe e, su richiesta, direttamente con il Dirigente Scolastico.

4. La libertà di pensiero e la libertà di espressione hanno dei limiti; resta infatti sempre salvo il rispetto dovuto agli altri e il rispetto delle regole, intese come norme, regolamenti e rispetto per quello che la comunità scolastica rappresenta.



TITOLO II – COMPORAMENTI E DOVERI

Art. 15: comportamenti e doveri verso il personale scolastico

1. Gli studenti sono tenuti a mostrare sempre un comportamento corretto, leale e rispettoso verso i Docenti, verso il personale scolastico e, più in generale, verso tutti gli adulti che a vario titolo vivono la comunità scolastica.
2. Gli studenti sono tenuti ad eseguire le direttive e le istruzioni dei Docenti e del personale scolastico.

Art. 16: comportamenti con gli altri studenti

1. Gli studenti devono sempre comportarsi in modo corretto, leale e amichevole verso i compagni di classe e, più in generale, verso tutti gli studenti dell'Istituto.
2. Tutte le teorie pedagogiche e didattiche sono concordi nell'affermare che in un clima positivo e collaborativo gli apprendimenti sono migliori. Un ambiente sereno, senza conflitti e dove ciascuno può contare sul supporto dell'altro è senza dubbio il miglior contesto dove lavorare, studiare ed apprendere. L'Istituto favorisce in modo attivo quei rapporti di amicizia e di cooperazione che favoriscono il rafforzamento della comunità scolastica.
3. Ogni studente dell'Istituto ha dei precisi doveri verso gli altri. In modo particolare:
 - a) deve rispettare i compagni di classe e gli altri studenti;
 - b) deve essere gentile e disponibile, sia in termini di supporto agli apprendimenti sia in termini di amicizia;
 - c) deve mettere a disposizione le proprie competenze;
 - d) deve essere positivo e propositivo negli eventuali lavori di gruppo;
 - e) non deve tenere comportamenti e atteggiamenti che generino incomprensioni.
4. Suggestire o fare copiare durante le verifiche non aiuta, ma danneggia gli studenti, sia quelli che copiano sia quelli che suggeriscono. Gli studenti devono assolutamente evitare questi comportamenti.
5. Gli studenti sono tenuti a mantenere tra loro comportamenti corretti e collaborativi anche al di fuori dell'Istituto.

Art. 17: abbigliamento e portamento nel contesto scolastico

1. Durante le attività scolastiche ed extrascolastiche gli studenti sono tenuti ad indossare un abbigliamento consono al contesto. Non sono considerati consoni abiti eccessivamente succinti, bermuda, minigonne, top scollati, pantaloni strappati in modo eccessivo, abiti che scoprono biancheria intima, abiti con scritte volgari o incitanti all'odio o alla violenza, indumenti da spiaggia, berretti e cappelli.
2. Gli studenti sono tenuti a mantenere sempre un contegno ed un comportamento decoroso. Non sono ammessi comportamenti ed atteggiamenti contrari alla comune morale e più in generale non consoni ad un contesto scolastico.

Art. 18: pertinenze e spazi esterni

1. Gli studenti anche nelle pertinenze dell'Istituto e che così negli spazi esterni devono mantenere un comportamento corretto e decoroso. Più in generale devono comportarsi come se fossero in uno spazio scolastico ed attenersi ad una normale convivenza civile.



2. Si richiama al rispetto degli spazi soprattutto nei termini di pulizia e decoro. Eventuali rifiuti vanno posti nei rispettivi sacchetti di raccolta, nulla deve essere buttato a terra.
3. Fuori dall'Istituto il codice disciplinare scolastico è in vigore per tutte quelle azioni, comportamenti e fatti che, nelle loro conseguenze, hanno effetti diretti sulla comunità scolastica.

Art. 19: entrata in Istituto

1. Gli studenti possono accedere e sostare nell'atrio dell'Istituto fin dalla sua apertura la mattina ma non possono accedere ai corridoi ed alle aule fino al suono della prima campanella.
2. Al suono della prima campanella gli studenti devono avviarsi verso la classe/laboratorio di lezione in modo ordinato e diretto. Per quanto possibile vanno evitate soste nei corridoi e in ogni caso non si devono formare gruppi che ostacolino il transito.
3. L'aula/laboratorio di lezione deve essere raggiunto entro il suono della seconda campanella, meglio se qualche minuto prima, così da avere il tempo di sistemarsi ed essere pronti all'avvio delle lezioni. I ritardi, per quanto minimi, saranno sempre segnalati dal Docente sul registro di classe e, se reiterati (si veda la TABELLA A) danno luogo a sanzioni disciplinari.
4. Anche prima dell'effettivo inizio delle lezioni gli studenti devono mantenere comportamenti corretti, non devono schiamazzare e più in generale devono attenersi ad un comportamento civile ed educato, oltre a seguire le eventuali direttive provenienti dal personale scolastico.
5. In Istituto non è consentito portare materiale non consono alle attività scolastiche.

Art. 20: spostamenti entro l'Istituto

1. Ove richiesto dalle attività scolastiche gli studenti devono spostarsi per raggiungere aule, laboratori e palestre. Durante questi spostamenti gli studenti devono mantenere sempre un comportamento corretto e rispettoso del contesto scolastico ed in particolare devono:
 - a) non lasciare indietro indumenti e oggetti di proprietà;
 - b) raggiungere in modo ordinato e celere la nuova aula seguendo il più breve tragitto;
 - c) non schiamazzare o parlare ad alta voce durante gli spostamenti;
 - d) attenersi sempre ad eventuali indicazioni del personale scolastico.
2. Una volta raggiunta la nuova aula gli studenti devono prendere posto nella postazione loro assegnata, sistemarsi nel più breve tempo possibile e, se ancora non presente, attendere l'arrivo del Docente rimanendo entro l'aula, mantenendo un comportamento corretto.
3. Ove nella nuova aula/laboratorio sia vigente uno specifico regolamento, gli studenti devono immediatamente attenersi ad esso.
4. Non è consentito recarsi ai servizi o, più in generale, lasciare l'aula senza il permesso del Docente della nuova lezione.

Art. 21: spostamenti fuori dall'Istituto

1. Ove richiesto dalle attività scolastiche gli studenti devono spostarsi all'esterno dell'edificio scolastico. Questi spostamenti vanno sempre concordati con il Docente accompagnatore e sulla base delle sue indicazioni.
2. In termini disciplinari questi spostamenti sono considerati alla pari di una normale attività svolta entro l'Istituto.



3. Per nessuna ragione gli studenti devono attardarsi, lasciare il gruppo o prendere iniziative di sorta.
4. Ove questi spostamenti siano regolamentati da uno specifico regolamento, gli studenti devono attenersi ad esso.

Art. 22: lezioni, attività didattiche ed aule

1. Le attività didattiche e le lezioni costituiscono il momento centrale della vita scolastica e pertanto gli studenti devono frequentarle con puntualità, regolarità ed impegno assiduo. Devono studiare e svolgere i compiti assegnati, tenere ordinato il materiale scolastico e portarlo sempre a lezione.
2. Come forma di rispetto è richiesto agli studenti di alzarsi quando un Docente entra ed esce dall'aula.
3. Durante le lezioni e durante le altre attività didattiche gli studenti sono tenuti a seguire attentamente, a prendere appunti e ad avere un comportamento educato, rispettoso e propositivo. Nei modi e nei tempi opportuni possono fare domande, esporre dubbi e chiedere chiarimenti.
4. Tra una lezione e l'altra gli studenti devono restare all'interno dell'aula senza uscire.
5. La disposizione delle postazioni di lavoro tiene conto delle esigenze e delle preferenze degli studenti, ma viene decisa dal Docente. La disposizione può essere fissa o decisa volta per volta. Gli studenti sono tenuti a disporsi, con il dovuto tempismo, nelle modalità indicate.
6. Gli studenti devono svolgere le attività programmate e quelle assegnate dal Docente che, in quanto educatore, ha sempre premura di coinvolgerli attivamente nei lavori.
7. Non è consentito consumare cibi e bevande (ad eccezione dell'acqua) nelle aule salvo che negli intervalli brevi e a condizione di lasciare pulito.
8. Ove nella nuova aula/laboratorio sia vigente uno specifico regolamento, gli studenti devono immediatamente attenersi a questo.
9. Gli studenti nel lasciare un'aula/laboratorio sono tenuti a lasciare le postazioni in ordine e pulite. L'Istituto non è responsabile di eventuale materiale personale dimenticato nelle aule o nei laboratori.

Art. 23: prove e verifiche

1. Per lo svolgimento delle prove e delle verifiche – siano esse scritte, orali o pratiche – gli studenti devono disporsi negli spazi secondo le modalità indicate dal Docente.
2. Durante lo svolgimento gli studenti devono restare in assoluto silenzio e per nessuna ragione devono comunicare tra loro, suggerire o copiare.
3. Se sorpresi a tenere un comportamento non consono, il Docente può applicare penalizzazioni sul punteggio della verifica o ritirarla/interromperla.

Art. 24: utilizzo dei laboratori, e delle palestre e di altre aule speciali

1. Data la natura delle attività didattiche svolte in questi spazi si richiede agli studenti un comportamento ancora più disciplinato rispetto a quello già dovuto durante le altre attività.
2. Laboratori, palestre ed altre aule speciali hanno di norma un loro regolamento di utilizzo e a questo gli studenti devono attenersi scrupolosamente. Questi regolamenti possono prevedere delle situazioni particolari e delle norme che non trovano applicazione negli altri spazi dell'Istituto. All'inizio delle attività didattiche i Docenti provvedono a spiegare le regole e queste possono anche essere oggetto di verifiche (legate all'educazione civica).



Art. 25: utilizzo dei servizi igienici

1. I servizi igienici di norma devono essere utilizzati al di fuori delle lezioni: prima del loro inizio, negli intervalli e dopo il loro termine. Su richiesta del Docente si può essere autorizzati ad utilizzarli anche durante le lezioni. Si sottolinea che questo "utilizzo" costituisce l'eccezione e non la norma, resta in ogni caso escluso l'uso dei servizi nelle ore a ridosso dell'ingresso, degli intervalli e del termine lezioni. Durante i cambi d'ora l'uso dei servizi deve essere autorizzato dal Docente entrante.
2. Lo studente che ha ricevuto il permesso dall'insegnante è tenuto a recarsi ai servizi più vicini alla propria aula e deve rientrare in classe nel più breve tempo possibile.
3. I servizi vanno sempre utilizzati in modo consono ed è doveroso lasciarli puliti. Lo studente che li trova sporchi deve segnalarlo al personale scolastico, se presente nelle immediatezze, o al Docente, al rientro in aula. Questo al fine di non essere ritenuto responsabile di un utilizzo non corretto degli stessi.
4. Nell'utilizzo dei servizi, gli studenti devono sempre attenersi alle istruzioni del personale scolastico incaricato.

Art. 26: intervalli brevi

1. Gli intervalli brevi sono segnalati dal suono della campanella. Durante gli intervalli gli studenti devono sempre lasciare l'aula e non possono accedere ad essa fino alla ripresa delle lezioni. Gli studenti possono restare in aula solo se autorizzati da un insegnante ed in presenza dello stesso.
2. Ove l'attività successiva si svolga in un'altra aula/laboratorio gli studenti sono tenuti, prima di fare l'intervallo, a lasciare libera l'aula. Possono quindi fare l'intervallo oppure raggiungere la nuova aula. Restano salve le prescrizioni previste da specifici regolamenti di laboratori, palestre o altri locali scolastici.
3. Negli intervalli brevi è consentito recarsi ai servizi, sostare e camminare nei corridoi ed utilizzare i cortili interni. Non è consentito in nessun caso lasciare gli spazi dell'Istituto o accedere ad altre aule/laboratori.
4. Durante gli intervalli brevi gli studenti possono acquistare cibi e bevande ai distributori automatici dell'Istituto (ad eccezione di quelle riservate al solo personale scolastico) o allo spaccio interno e consumarli senza però sporcare e/o lasciare rifiuti in giro.
5. Gli studenti al suono della campanella di termine dell'intervallo devono raggiungere immediatamente la propria aula. Data la tempistica molto ridotta, i Docenti adottano quel minimo di tolleranza necessaria per consentire la regolare ripresa delle lezioni. Resta fermo il fatto che eventuali ritardi nel rientro devono essere ripresi e segnalati sul registro.
6. Durante gli intervalli gli studenti devono avere premura di spalancare le finestre così da consentire l'aerazione dell'aula, se possibile facendo corrente con la porta aperta. Questa operazione è importante in quanto una buona aerazione e ossigenazione degli spazi è salutare, favorisce l'attenzione e la concentrazione.
7. Durante gli intervalli, ancorché in pausa, gli studenti devono tenere comportamenti ed atteggiamenti consoni al contesto scolastico.
8. Gli studenti durante gli intervalli devono sempre attenersi alle istruzioni del personale scolastico.
9. L'utilizzo degli spazi dell'Istituto durante gli intervalli brevi può essere limitato o sospeso da parte del Dirigente Scolastico, con atto scritto e motivato, a fronte di comportamenti collettivi scorretti.



Art. 27: pausa pranzo

1. Durante la pausa pranzo gli studenti possono consumare il pranzo entro l'edificio scolastico nei solo spazi specificatamente dedicati. Ad ogni anno scolastico per tramite di circolari viene regolamentato il loro utilizzo. Non è consentito consumare cibi e bevande al di fuori degli spazi scolastici specificatamente dedicati allo scopo.
2. Gli studenti possono portare in Istituto cibi e bevande (ad esclusione di alcolici) e consumarli negli appositi spazi.
3. Durante la pausa pranzo, ancorché in pausa, gli studenti devono tenere comportamenti ed atteggiamenti consoni al contesto scolastico.
4. Gli studenti durante la pausa pranzo devono sempre attenersi alle istruzioni del personale scolastico. Resta fermo l'obbligo di attenersi alle regole di smaltimento dei rifiuti.
5. L'utilizzo degli spazi dell'Istituto per il pranzo può essere limitato o sospeso da parte del Dirigente Scolastico, con atto scritto e motivato, a fronte di comportamenti collettivi scorretti.

Art. 28: utilizzo dei distributori automatici

1. I distributori automatici sono utilizzabili da parte degli studenti solo prima dell'inizio delle lezioni, durante gli intervalli e dopo la fine delle lezioni. Resta escluso il loro utilizzo al cambio della lezione.
2. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare i distributori in modo corretto. Ove dovessero verificarsi dei blocchi nell'erogazione per nessuna ragione devono colpire o smuovere i macchinari, ma devono invece rivolgersi al personale ATA del piano o della portineria per segnalare il problema.

Art. 29: termine lezioni ed uscita dall'Istituto

1. Gli studenti non possono lasciare l'aula prima del suono della campanella che segna il termine delle lezioni. Su disposizione del Docente possono prepararsi per l'uscita pochi minuti prima.
2. Suonata la campanella gli studenti possono, con l'autorizzazione del Docente, lasciare l'aula e quindi l'edificio scolastico. Poiché al termine delle lezioni sono centinaia gli studenti che, appunto, escono dall'Istituto, l'uscita deve avvenire in modo ordinato e celere, senza accalcarsi e senza urla e schiamazzi.
3. Gli studenti devono avere premura di non dimenticare nulla, in aula e in Istituto.
4. Durante le operazioni di uscita gli studenti non devono sostare nei corridoi, nelle scale e nell'atrio. Non devono fare nulla che costituisca ostacolo al passaggio.
5. Gli studenti che escono dai cortili dell'Istituto con auto o moto sono tenuti ad usare la massima cautela.
6. Si raccomanda, una volta usciti, di liberare le immediate pertinenze dell'Istituto al fine di non creare imbottigliamenti e di non ostacolare il traffico di auto, moto e mezzi di trasporto pubblici.

Art. 30: uso degli spazi scolastici al di fuori degli orari di lezione

1. Al di fuori degli orari di lezione e della attività didattiche gli studenti possono accedere ai locali scolastici solo per lo svolgimento di attività programmate e comunque autorizzate. Possono trattenersi solo per il tempo strettamente necessario e tenendo sempre un comportamento corretto.



2. Gli spazi utilizzabili sono solo quelli per lo svolgimento delle attività programmate ed autorizzate. Gli studenti non devono accedere ad altre aule/laboratori e non devono utilizzare le attrezzature dell'Istituto senza la presenza di un Docente incaricato.

3. Durante le permanenze gli studenti devono sempre il rispetto dovuto al personale scolastico e devono attenersi strettamente alle istruzioni ed alle direttive ricevute.

Art. 31: cortili dell'Istituto

1. Gli studenti possono accedere ai cortili all'ingresso in Istituto, all'uscita e negli intervalli.

2. Nei cortili, così come in ogni altro spazio dell'Istituto, vige il divieto di fumare, sigarette o dispositivi elettronici.

3. L'eventuale posteggio di veicoli è regolamentato con appositi circolari cui gli studenti devono attenersi. Con atto motivato l'accesso ai cortili può essere limitato.

4. I cortili sono spazi scolastici a tutti gli effetti e quindi devono essere utilizzati con rispetto. Per nessuna ragione vi si deve abbandonare rifiuti e altri materiali.

5. Nei cortili dell'Istituto è sempre garantita la sorveglianza da parte del personale scolastico ma, inevitabilmente, questa è ridotta rispetto all'interno dell'edificio. Anche e soprattutto per questi motivi gli studenti devono dimostrare di sapersi comportare in modo disciplinato e corretto.

6. L'utilizzo dei cortili dell'Istituto può essere limitato o sospeso da parte del Dirigente Scolastico, con atto scritto e motivato, a fronte di comportamenti collettivi scorretti.

Art. 32: utilizzo dei locali e delle attrezzature scolastiche

1. Il patrimonio dell'Istituto (edifici, attrezzature e materiali vari) deve essere rispettato e nessuna azione deve metterne a repentaglio l'integrità.

2. Nello smaltimento dei rifiuti, tutti sono tenuti ad attenersi allo specifico regolamento e, ove necessario, rivolgersi al personale scolastico.

3. Non è ammesso portare in Istituto e ivi lasciare/abbandonare materiale di cui ci si vuole sbarazzare.

4. L'utilizzo delle attrezzature scolastiche deve sempre avvenire secondo le norme, secondo buon senso ed attenendosi scrupolosamente ad eventuali specifiche regole previste.

5. In caso di danneggiamento al patrimonio dell'Istituto è sempre previsto il rimborso del danno ingiustamente arrecato.

Art. 33: rispetto delle norme di sicurezza

1. Gli studenti sono tenuti a conoscere ed a rispettare le norme ed i regolamenti di sicurezza che vigono entro l'Istituto. Hanno il dovere di visionare le piantine di uscita d'emergenza poste nelle aule e nei laboratori e devono collaborare attivamente con il personale scolastico nella pianificazione di comportamenti ed azioni volte a garantire la sicurezza in eventuali situazioni di emergenza.

2. In nessuna circostanza ed in nessuna occasione, all'esterno o all'interno dell'Istituto, gli studenti devono con comportamenti, azioni o omissioni creare situazioni di rischio per la comunità scolastica.

3. Gli studenti sono tenuti a partecipare attivamente alle esercitazioni sulla sicurezza.

4. La normativa sulla sicurezza è parte integrante del piano di studi e pertanto è oggetto sia di lezioni specifiche sia di verifiche, con votazione, sul suo apprendimento.



Art. 34: uso del registro elettronico e dovere di tenersi informati

1. Gli studenti devono conservare con cura le proprie password nonché le credenziali di accesso al registro elettronico e ad altre aree multimediali dell'Istituto. In nessun caso queste devono essere condivise o diffuse.
2. Gli studenti devono accedere al registro elettronico solo ed esclusivamente utilizzando le proprie credenziali. Non devono accedere – nemmeno ove le avessero perse o non le avessero ancora ricevute – con le credenziali dei genitori o di altre persone.
3. Gli studenti sono tenuti ad accedere con la dovuta frequenza al registro elettronico ed alle altre aree multimediali dell'Istituto così da essere sempre aggiornati e conoscere i propri voti e la propria media. Sono altresì tenuti a leggere con attenzione le circolari scolastiche e le comunicazioni che li riguardano e che afferiscono alle attività scolastiche.
4. Le circolari scolastiche, emanate a cura del Dirigente Scolastico, vanno applicate nella loro interezza.
5. La comunità scolastica è in continuo "movimento". In poche settimane – o persino in pochi giorni – possono cambiare situazioni, regole e procedure. L'Istituto ha come dovere quello di fare comunicazioni tempestive e complete, gli studenti, e con loro le famiglie, hanno il dovere di tenersi aggiornati.

Art. 35: utilizzo di cellulari ed altri strumenti multimediali

1. Durante l'orario scolastico, ivi comprese le attività didattiche in classe, è vietato l'utilizzo dei cellulari e di altri strumenti multimediali. È altresì vietato indossare e/o utilizzare cuffie o auricolari per l'ascolto della musica. Gli studenti sono tenuti a tenere questi strumenti rigorosamente scollegati, spenti e ritirati nello zaino.
2. L'utilizzo del telefono cellulare – fermo restando la necessità di autorizzazione del Docente - rimane consentito qualora esso sia previsto dal PEI o dal PDP come strumento didattico e/o per motivate necessità personali o sia strettamente funzionale all'efficace svolgimento dell'attività didattica.
3. È severamente vietato effettuare foto e/o videoriprese in tutto l'Istituto e nelle sue pertinenze. Gli studenti per nessuna ragione devono scambiarsi foto ed immagini personali né scaricarle da internet. In nessun caso è ammessa la manipolazione, l'alterazione e la diffusione di immagini o filmati che ritraggono studenti o personale scolastico.

Art. 36: cura ed utilizzo dei propri materiali

1. Gli studenti possono portare in Istituto solo i materiali strettamente necessari per lo svolgimento delle attività scolastiche oltre che gli effetti personali che non creino disturbo alle lezioni o che costituiscano una violazione dei regolamenti dell'Istituto e/o della normativa generale.
2. Gli studenti devono avere cura di utilizzare i propri materiali in modo consono e devono custodirli in modo adeguato.

Art. 37: consumo di cibi e bevande

1. Il consumo di cibi e bevande è limitato agli intervalli brevi ed alla pausa pranzo. Non è consentito negli altri momenti e nel corso delle attività. Unica eccezione consentita, sentito il Docente, è quella di bere la sola acqua a lezione (a meno che un regolamento di laboratorio lo vieti).
2. Gli studenti possono portare cibo e bevande da fuori (da casa o acquistati) purché la consumazione degli stessi avvenga nei modi e nei tempi opportuni, senza sporcare. Sono vietati alcolici e birra.



Art. 38: uscite didattiche, PCTO e visite d'istruzione

1. Durante le uscite didattiche e le visite di istruzione di uno o più giorni, gli studenti devono tenere comportamenti corretti ed eseguire scrupolosamente le indicazioni dei Docenti e di eventuale personale scolastico presente. Eventuali comportamenti scorretti sono sanzionati ai sensi del presente regolamento disciplinare.
2. Le uscite didattiche sono disciplinate da appositi regolamenti e a questi si rimanda per le norme specifiche.
3. Gli studenti tenuti a svolgere le attività di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento) devono al personale esterno incaricato della formazione lo stesso rispetto e la stessa attenzione dovuti al personale Docente dell'Istituto.
4. Per lo svolgimento dei PCTO si rimanda all'apposito regolamento.



TITOLO III – ORGANI DISCIPLINARI

Art. 39: elenco organi disciplinari

1. I soggetti incaricati a vigilare sul corretto svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche, sul rispetto delle regole e della disciplina e che sono responsabili dell'irrogazione delle sanzioni sono:

- a) il personale ATA;
- b) il Docente;
- c) il Coordinatore di classe;
- d) il Consiglio di classe;
- e) la Commissione d'esame;
- e) il Consiglio di Istituto;
- f) il Dirigente Scolastico.

2. Le competenze degli organi disciplinari sono definite dalla normativa e dal presente regolamento.

3. Per tutto quello che concerne il presente regolamento il Dirigente Scolastico ha sempre facoltà di nominare in sua vece un delegato in sua sostituzione.

Art. 40: gerarchia degli organi disciplinari

1. Ogni organo disciplinare opera in autonomia nell'ambito delle proprie competenze. Nel pieno rispetto di questa autonomia vige il principio di confronto e di collaborazione con gli altri organi disciplinari e, più in generale, con tutti i membri della comunità scolastica.

2. In caso di contrasti tra organi disciplinari – fermo restando il diritto di ricorso agli organi di garanzia – vige una gerarchia e, come affermato nei principi generali, un organo superiore può sempre, con atto motivato e per le ragioni specificate, annullare/modificare un provvedimento disciplinare di un organo di grado inferiore.

3. La gerarchia degli organi disciplinare di Istituto è la seguente:

- grado 1: personale ATA;
- grado 2: Docente e Coordinatore di classe;
- grado 3: Consiglio di classe e Commissione d'esame;
- grado 4: Consiglio di Istituto;
- grado 5: Dirigente Scolastico.

Art. 41: personale ATA e funzioni disciplinari

1. Il personale ATA, così come previsto dalla normativa e dal CCNL, collabora attivamente con i Docenti ed il Dirigente Scolastico nell'attività didattica, educativa e di vigilanza.

2. Il personale ATA deve conoscere il Regolamento di Istituto ed è tenuto ad essere esempio di condotta e di rispetto delle regole per gli studenti.

3. Ove riscontra comportamenti non corretti e violazioni delle norme disciplinari invita gli studenti al loro rispetto e sottolinea l'infrazione compiuta. Se l'infrazione lo rende necessario, provvedono a segnalare il fatto al Docente di riferimento o, ove questo non fosse presente, all'ufficio del Dirigente Scolastico.



Art. 42: Docente

1. Durante le attività scolastiche ed extrascolastiche, per comportamenti illeciti avvenuti in sua presenza o comunicati da parte di terzi, per gli studenti sui cui esercita la sorveglianza, applica le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo verbale con annotazione semplice sul registro;
- d) richiamo scritto sul registro di classe;
- e) nota disciplinare sul registro di classe.

Ove ritenuto necessario il Docente può inoltre:

- f) assegnare lavoro scolastico aggiuntivo con eventuale valutazione dello stesso;
- g) sospendere temporaneamente lo studente dalle attività di classe;
- h) allontanare temporaneamente lo studente dalla classe (fermo restando il non venire meno il dovere di sorveglianza).

2. Per fatti gravi e/o di rilievo il Docente è tenuto a dare tempestiva comunicazione degli stessi al Coordinatore di classe e, ove se ne ravvisi la necessità, anche al Dirigente Scolastico.

Art. 43: Coordinatore di classe

1. Svolge funzioni di raccordo e coordinamento con i Docenti della classe, si tiene informato sulla situazione di profitto e di condotta degli studenti ed offre supporto ai colleghi per ciò che concerne l'applicazione del presente regolamento.

2. Riceve comunicazioni da parte dei colleghi sui richiami scritti, sulle note disciplinari e valuta se segnalarle all'attenzione del Dirigente Scolastico.

3. Monitora il registro di classe e raccoglie il numero di richiami scritti e di note disciplinari complessivamente applicati, alla classe ed ai singoli studenti.

4. Propone eventuali sospensioni nella loro procedura ordinaria (per cumulo di richiami scritti e di note disciplinari) al Consiglio di classe.

5. Comunica con le famiglie degli studenti situazioni disciplinari meritevoli di attenzione.

Art. 44: Consiglio di classe

1. È di competenza del Consiglio di classe l'applicazione delle sanzioni:

- a) sospensione da 1 a 15 giorni con obbligo di frequenza;
- b) allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni;
- c) assegnare lavoro scolastico aggiuntivo con eventuale valutazione dello stesso, anche su tematiche attinenti alle infrazioni oggetto di sanzione.

2. Le sospensioni con obbligo di frequenza e così gli allontanamenti devono essere sempre debitamente motivati nell'apposita forma scritta prevista e immediatamente comunicate allo studente ed alla famiglia.

3. In quanto organo disciplinare di grado superiore, il Consiglio di classe può intervenire sulle sanzioni disciplinari applicate dai singoli Docenti, sempre e solo con il coinvolgimento ed il confronto aperto con questi.

4. Nell'applicazione dei provvedimenti disciplinare il Consiglio di classe opera sempre nella sua componente allargata ai rappresentanti dei genitori e degli studenti. Questi partecipano alle discussioni e votano per le relative delibere.



Art. 45: Commissione d'esame

1. Le Commissioni d'esame operano per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame e di riparazione. Eventuali sanzioni disciplinari sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 46: Consiglio di Istituto

1. È di competenza del Consiglio di Istituto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione con obbligo di frequenza per un periodo superiore ai 15 giorni;
- b) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni;
- c) allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine delle lezioni;
- d) esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato.

2. Le sospensioni con obbligo di frequenza, gli allontanamenti dalla comunità scolastica e così l'esclusione dallo scrutinio o dall'esame di stato devono essere sempre debitamente motivati nell'apposita forma scritta prevista ed immediatamente comunicati allo studente ed alla famiglia e, ove necessario, ai servizi sociali ed alle autorità.

3. In quanto organo disciplinare di grado superiore, il Consiglio di Istituto può intervenire sulle sanzioni disciplinari applicate dai singoli Docenti e dai Consigli di classe, sempre e solo con il coinvolgimento ed il confronto aperto con questi. Viene fatto salvo il diritto di ricorso alla Commissione di garanzia in caso di contrasti.

Art. 47: Dirigente Scolastico

1. È di competenza del Dirigente Scolastico l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;

Nell'irrogare un richiamo scritto è facoltà del Dirigente Scolastico prevedere come eventuale sanzione aggiuntiva:

- c) la limitazione/sospensione dalle attività extrascolastiche esterne o interne, con eventuale divieto di permanenza nei locali dell'Istituto oltre l'orario di lezione. Questa sospensione opera per un periodo massimo coincidente con il termine dell'anno scolastico;
- d) il deferimento al Consiglio di classe/Consiglio di Istituto per una procedura di sanzione/allontanamento;
- e) la limitazione/sospensione delle attività scolastiche o extrascolastiche anche per gruppi di studenti o per tutti gli studenti a fronte di comportamenti collettivi scorretti.

2. È sempre facoltà del Dirigente Scolastico interloquire con gli studenti, con le famiglie e, ove necessario, con i servizi sociali e le autorità competenti.

3. Ove vengano a sussistere situazioni gravi il Dirigente Scolastico ha facoltà di assumere tutti i provvedimenti necessari a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

4. In quanto organo disciplinare di grado superiore e rappresentante giuridico dell'Istituto, il Dirigente Scolastico può sempre intervenire sulle sanzioni disciplinari applicate dagli altri organi disciplinari, sempre e solo con il coinvolgimento ed il confronto aperto con questi. Viene fatto salvo il diritto di ricorso alla Commissione di garanzia in caso di contrasti.

5. Il Dirigente Scolastico può sempre nominare un delegato in sua vece. Il Vicepresidente in qualità di vicario agisce sempre in nome e per conto del Dirigente Scolastico



TITOLO IV – TIPOLOGIE DI SANZIONI

Art. 48: richiamo verbale (Docente e personale ATA)

1. Il richiamo verbale è la sanzione disciplinare meno grave e afferisce a mancanze lievi che, entro certi limiti di tolleranza, rientrano nelle dinamiche proprie della vita scolastica.
2. Il richiamo verbale deve essere tempestivo rispetto al fatto contestato, deve fare comprendere allo studente la sua mancanza ed è finalizzato al rapido proseguo delle attività. Ove necessario può essere effettuato a tono sostenuto così da marcarne gli effetti.

Art. 49: richiamo verbale con annotazione semplice sul registro (Docente)

1. Il richiamo verbale con annotazione semplice sul registro equivale, per gravità, al richiamo verbale. L'annotazione semplice sul registro (annotazione che non equivale ad un richiamo scritto o ad una nota disciplinare) è volta a lasciare traccia scritta di un comportamento che magari è già stato sanzionato verbalmente o che si ritiene meritevole di attenzione, anche per una sua possibile recidiva.
2. L'annotazione, ancorché sintetica, deve avere tutti gli elementi utili da renderla chiara, precisa e contestuale al fatto.
3. A discrezione del Docente le annotazioni sul registro possono essere rese visibili o non visibili alla famiglia dello studente.

Art. 50: richiamo scritto sul registro di classe (Docente)

1. Il richiamo scritto costituisce sanzione disciplinare successiva e più grave rispetto al richiamo verbale ed afferisce ad episodi di maggiore gravità. Ai fini del conteggio della sanzione, ad esso viene attribuito un punteggio pari a 1.
2. Di norma è preceduto da uno o più richiami verbali, a meno che l'episodio sia tale da dovere essere subito sanzionato dal richiamo scritto.
3. Il richiamo scritto deve essere tempestivo, ove possibile immediatamente successivo al fatto contestato. Per motivi particolari, anche e soprattutto per garantire lo svolgimento dell'attività in corso, può essere effettuato al termine di questa.
4. Il richiamo scritto deve essere comunicato allo studente interessato dal provvedimento che deve conoscerne il contenuto.
5. Il richiamo scritto deve sempre riferirsi a fatti accertati e, ancorché sintetico, deve avere tutti gli elementi utili tali da renderlo chiaro, preciso e contestuale al fatto.
6. Ove l'infrazione contestata veda il coinvolgimento di più studenti, il richiamo può essere di gruppo, purché vengano individuate ed indicate le effettive responsabilità in capo ai singoli.

Art. 51: nota disciplinare sul registro di classe (Docente)

1. La nota disciplinare costituisce sanzione disciplinare successiva e più grave rispetto al richiamo scritto ed afferisce ad episodi di maggiore gravità. Ai fini del conteggio della sanzione, ad essa viene attribuito un punteggio pari a 3.
2. Di norma è preceduta da uno o più richiami verbali/scritti, a meno che l'episodio sia tale da dovere essere subito sanzionato da una nota disciplinare.



3. La nota disciplinare deve essere comunicata allo studente interessato che deve conoscerne il contenuto. La nota disciplinare deve sempre riferirsi a fatti accertati e, ancorché sintetica, deve avere tutti gli elementi utili tali da renderla chiara, precisa e contestuale al fatto.

4. Ove il Docente nell'applicare una nota disciplinare ritiene la stessa di particolare gravità è tenuto ad informare il Coordinatore di classe che, valutata la situazione, può segnalare la questione al Dirigente Scolastico. È fatta salva la possibilità per questioni particolarmente gravi ed urgenti la segnalazione immediata al Dirigente Scolastico da parte del Docente che deve comunque informare anche il Coordinatore.

5. Ove l'infrazione contestata veda il coinvolgimento di più studenti, la nota disciplinare può essere di gruppo, purché vengano individuate ed indicate le effettive responsabilità in capo ai singoli.

Art. 52: assegnazione di lavoro scolastico aggiuntivo con eventuale valutazione (Docente)

1. Il Docente nell'applicare una sanzione disciplinare scritta (richiamo o nota disciplinare) può decidere di attribuire un lavoro scolastico aggiuntivo allo studente. Tale compito aggiuntivo, su comunicazione del Docente, può essere oggetto di valutazione.

2. Il compito aggiuntivo deve essere annotato sul registro di classe assieme alle motivazioni che lo hanno determinato. Allo studente andranno fornite tutte le spiegazioni necessarie al suo svolgimento.

3. Il compito aggiuntivo deve avere una valenza didattica e/o educativa e non meramente copiativa e ripetitiva.

4. Ove l'infrazione contestata veda il coinvolgimento di più studenti, il lavoro aggiuntivo può essere assegnato collettivamente e, se necessario, anche all'intera classe. Resta fermo il dovere dell'insegnante di ponderare le responsabilità in capo ai singoli.

Art. 53: sospensione dalle attività senza allontanamento dal gruppo classe (Docente)

1. Il Docente nell'applicare una sanzione disciplinare scritta (richiamo o nota disciplinare) può decidere la momentanea sospensione dello studente dalle attività in corso di svolgimento. Tale sospensione opera per un tempo limitato, in ogni caso non oltre il termine della lezione.

2. Nell'applicare questa sospensione il Docente tiene conto del tipo di attività che si sta svolgendo e cerca di non penalizzare eccessivamente lo studente, soprattutto per quanto riguarda il suo processo di apprendimento.

3. Nel corso dello svolgimento di una verifica orale, scritta o pratica lo studente sorpreso a suggerire e/o a copiare, ancorché già avvisato della sanzione prevista, interrompe la verifica e riceve una valutazione sulla base del lavoro svolto, eventualmente con penalizzazioni.

Art. 54: allontanamento dello studente dalla classe con affidamento al personale scolastico competente (Docente)

1. Il Docente nell'applicare una nota disciplinare avente per oggetto un comportamento scorretto che crea disturbo all'attività può decidere l'allontanamento temporaneo dello studente dalla classe. Tale allontanamento opera per un tempo limitato, in ogni caso non oltre il termine della lezione.

2. Il Docente è tenuto ad operare in sicurezza. Deve verificare la presenza di personale scolastico che può sorvegliare lo studente e, in ogni caso, deve verificare le condizioni per un suo reinserimento nel gruppo classe.



Art. 55: sospensione con obbligo di frequenza da 1 a 15 giorni (Consiglio di classe)

1. La sospensione con obbligo di frequenza è di competenza esclusiva del Consiglio di classe. Se durante la seduta sono presenti anche genitori e/o studenti che non ne fanno parte, questi devono allontanarsi durante la discussione e la delibera. Se lo studente oggetto del provvedimento o un suo familiare sono componenti del Consiglio di classe, questi hanno il dovere di astenersi dalla discussione e dalla votazione.

2. La sospensione con obbligo di frequenza è applicabile mediante due procedure:

a) Procedura ordinaria data per somma di note disciplinari e/o richiami scritti. Il Consiglio di classe si riunisce esclusivamente sulla base del normale piano delle attività e, nel corso di questa seduta, analizza la situazione disciplinare di ogni studente. Al raggiungimento di 12 punti per somma di richiami scritti del Docente (1 punto), note disciplinari del Docente (3 punti), richiami scritti del Dirigente Scolastico, del Vicario o di un delegato (5 punti), adotta la sospensione. Per la durata della sospensione si fa riferimento all'allegata **TABELLA C**.

La sospensione "azzera" il conteggio di tutti i richiami/note cumulati fino a quel momento.

b) Procedura straordinaria per fatti ed episodi di particolare gravità. Il Consiglio di classe può essere convocato ad hoc con almeno tre giorni di preavviso. In questa seduta, se necessario, è prevista la presenza del Dirigente Scolastico, o di un suo delegato. La sospensione viene attribuita sulla base del fatto grave contestato e tiene conto anche della situazione disciplinare (note e richiami) che grava sullo studente. Per la durata della sospensione si fa riferimento all'allegata **TABELLA C**.

La sospensione "azzera" il punteggio di tutti i richiami/note cumulati fino a quel momento.

3. Durante la sospensione lo studente svolge regolare attività di classe. I Docenti si premurano di fargli comprendere la propria situazione disciplinare e promuovono specifiche azioni mirate alla sua presa di coscienza ed al suo ravvedimento. Possono essere assegnate attività didattiche/extra-didattiche aggiuntive o lavori socialmente utili, in orario coincidente o aggiuntivo di quello delle lezioni. Le attività, in accordo con le famiglie, possono essere svolte anche al di fuori dell'Istituto.

4. La sospensione viene sempre adottata in forma scritta, deve essere debitamente motivata e tempestivamente comunicata allo studente e alla sua famiglia. Il provvedimento indica la data di inizio e di termine della sanzione.

5. I rappresentanti dei genitori e degli studenti partecipano alle discussioni aventi per oggetto i provvedimenti disciplinari e votano per le relative delibere. Debitamente informati dal Coordinatore di classe, si assumono l'impegno di mantenere il massimo riserbo sui fatti disciplinari e su tutti gli elementi discussi. Ogni violazione in termini di riservatezza e privacy sarà segnalata dal Dirigente Scolastico alle autorità competenti.

6. Per infrazioni di particolari gravità e/o per reiterazione è facoltà del Consiglio di classe di richiedere un intervento da parte del Dirigente Scolastico e, per tramite di questi, del Consiglio di Istituto.

Art. 56: allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni (Consiglio di classe)

1. L'allontanamento dalle lezioni è la sospensione dello studente senza frequenza alle lezioni. Questa sanzione, di competenza esclusiva del Consiglio di classe, può essere irrogata solo in presenza di elementi probatori concreti e precisi dai quali si evince la responsabilità disciplinare dello studente. Se durante la seduta sono presenti anche genitori e/o studenti che non ne fanno parte, questi devono allontanarsi durante la discussione e la delibera. Se lo studente oggetto del provvedimento o un suo familiare sono componenti del Consiglio di classe, questi hanno il dovere di astenersi dalla discussione e dalla votazione.



2. L'allontanamento dalle lezioni comminato dal Consiglio di classe può essere di due tipologie, da 1 a 2 giorni oppure da 3 a 15 giorni:

a) da 1 a 2 giorni: il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività in favore della comunità scolastica e di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento. Tali attività sono svolte fuori dalla classe ma entro l'Istituzione scolastica, tenuto conto delle "disponibilità" dell'Istituto in termini di spazi e personale.

b) da 3 a 15 giorni: il Consiglio di classe delibera con adeguata motivazione attività di cittadinanza attiva e solidale commisurate al normale orario scolastico. Tali attività sono inserite entro il PTOF dell'Istituto e si svolgono presso strutture ospitanti (presenti nell'apposito elenco aggiornato fornito dall'Usr Piemonte) con cui l'Istituto ha stipulato apposite convenzioni che definiscono le modalità di svolgimento e di rendicontazione. Tali attività concorrono a determinare il voto di comportamento. Ove per un qualsiasi motivo non vi sia possibilità di fare svolgere le suddette attività presso strutture ospitanti queste sono svolte a favore della comunità scolastica.

3. L'allontanamento dalle lezioni dello studente è applicabile mediante due procedure:

a) Procedura ordinaria, applicabile se lo studente ha già avuto almeno due sospensioni/allontanamenti nel corso dell'anno scolastico. Il Consiglio di classe si riunisce sulla base del piano delle attività e, nel corso di questa seduta, analizza la situazione disciplinare di ogni studente. Al raggiungimento di 12 punti per somma di richiami scritti del Docente (1 punto), note disciplinari del Docente (3 punti), richiami scritti del Dirigente Scolastico, del Vicario o di un delegato (5 punti), applica la sanzione dell'allontanamento dalle lezioni. Per la durata dell'allontanamento dalle lezioni si fa riferimento all'allegata **TABELLA C**.

b) Procedura straordinaria, per fatti ed episodi specifici di particolare gravità che richiedano, anche per la sicurezza della comunità scolastica e/o il rischio di reiterazioni, l'allontanamento dalle lezioni dello studente. Il Consiglio di classe può essere convocato ad hoc con almeno tre giorni di preavviso. In questa seduta, se necessario, è prevista la presenza del Dirigente Scolastico, o di un suo delegato. Per la durata dell'allontanamento dalle lezioni si fa riferimento all'allegata **TABELLA C**.

4. L'allontanamento dalle lezioni (sia per procedura ordinaria sia per procedura straordinaria) "azzerà" il conteggio dei richiami/note cumulati fino a quel momento dallo studente.

5. L'allontanamento dalle lezioni viene sempre adottato in forma scritta, deve essere debitamente motivato e tempestivamente comunicato allo studente e alla sua famiglia. Il provvedimento indica la data di inizio e di termine della sanzione.

6. I rappresentanti dei genitori e degli studenti partecipano alle discussioni aventi per oggetto i provvedimenti disciplinari e votano per le relative delibere. Debitamente informati dal Coordinatore di classe, si assumono l'impegno di mantenere il massimo riserbo sui fatti disciplinari e su tutti gli elementi discussi. Ogni violazione in termini di riservatezza e privacy sarà segnalata dal Dirigente Scolastico alle autorità competenti.

7. Il Consiglio di classe stabilisce gli eventuali compiti da svolgere e gli argomenti da studiare nei giorni di mancata frequenza. Lo studente, con la partecipazione della famiglia ed in accordo con il Consiglio di classe e il Dirigente Scolastico, può concordare, a fronte di una piena ammissione di responsabilità e volontà di ravvedimento, misure alternative all'allontanamento dalle lezioni. In questo caso lo studente deve rendersi disponibile a svolgere attività diverse a favore della comunità scolastica o in ambito sociale con un impegno personale aggiuntivo.



8. Il Dirigente Scolastico, in accordo con il Consiglio di classe, può disporre la revoca definitiva del provvedimento di allontanamento dalle lezioni dopo che l'attività è stata svolta dallo studente e questi ha dimostrato di avere bene compreso la situazione.

9. Per episodi di particolari gravità e/o per reiterazione di infrazioni è facoltà del Consiglio di classe richiedere un intervento da parte del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto.

10. Durante i giorni di sospensione senza frequenza (allontanamento dalle lezioni) lo studente viene segnato come presente fuori aula sul registro di classe. Queste giornate non incidono sul computo delle assenze e lo studente non deve produrre giustificazione per l'assenza.

Art. 57: sospensione con obbligo di frequenza per un periodo superiore ai 15 giorni (Consiglio di Istituto)

1. La sospensione con obbligo di frequenza per un periodo superiore ai 15 giorni è di competenza esclusiva del Consiglio di Istituto.

2. La sospensione dello studente da parte del Consiglio di Istituto è procedura esclusiva per fatti ed episodi particolarmente gravi e/o reiterati che, oltre al loro rilievo a carattere disciplinare, costituiscono pregiudizio per il funzionamento della classe e/o della comunità scolastica

3. Il deferimento al Consiglio di Istituto viene preso dal Dirigente Scolastico, direttamente o su segnalazione del Consiglio di classe.

4. Il Consiglio di Istituto analizza la situazione disciplinare dello studente sulla base dell'istruttoria presentata dal Dirigente Scolastico. Lo studente – e così altre persone informate dei fatti e/o contro-interessate – possono essere invitate a partecipare alla seduta.

5. Data la composizione del Consiglio di Istituto possono verificarsi delle situazioni di incompatibilità che, se riscontrate, sono così regolamentate:

a) lo studente oggetto del provvedimento o che sia parte direttamente interessata/contro-interessata o che sia della stessa classe, partecipa al Consiglio ma senza diritto di parola e di voto;

b) il genitore il cui figlio sia lo studente oggetto del provvedimento o che sia parte direttamente interessata/contro-interessata, partecipa al Consiglio ma senza diritto di parola e di voto;

c) il Docente o il lavoratore ATA che sia personalmente coinvolto nei fatti, partecipa al Consiglio ma senza diritto di parola e di voto;

In caso di situazioni dubbie, le incompatibilità vengono decise con votazione a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

6. Poiché al Consiglio di Istituto partecipano anche rappresentanti dei genitori e degli studenti questi, debitamente informati dal Dirigente Scolastico, si assumono l'impegno di mantenere il massimo riserbo sui fatti disciplinari e su tutti gli elementi discussi. Ogni violazione in termini di riservatezza e privacy sarà segnalata dal Dirigente Scolastico alle autorità competenti.

7. Durante la sospensione lo studente oggetto del provvedimento svolge regolare attività di classe. I Docenti tutti si premurano durante questo periodo di fargli comprendere la propria situazione disciplinare e promuovono specifiche azioni mirate alla sua presa di coscienza ed al suo ravvedimento. Durante la sospensione possono essere assegnate attività didattiche/extra-didattiche aggiuntive, in orario coincidente a quello delle lezioni o in orario aggiuntivo. In accordo con le famiglie, possono essere svolte anche al di fuori dell'Istituto.



8. La sospensione viene sempre adottata in forma scritta, deve essere debitamente motivata e tempestivamente comunicata allo studente, alla sua famiglia ed al Consiglio di classe. Il provvedimento indica la data di inizio e di termine della sanzione.

Art. 58: allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni (Consiglio di Istituto)

1. L'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni è la sospensione dello studente senza frequenza delle attività scolastiche ed è di competenza esclusiva del Consiglio di Istituto. Questa sanzione disciplinare può essere irrogata solo in presenza di elementi probatori concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente ed è riservata per episodi e fatti molto gravi che:

- a) violano il rispetto e la dignità della persona in modo pieno e grave, con eventuale pericolo di reiterazione;
- b) mettono a rischio la sicurezza e l'incolumità delle persone, con eventuale pericolo di reiterazione.

2. Il deferimento al Consiglio di Istituto viene deciso dal Dirigente Scolastico, direttamente o su segnalazione del Consiglio di classe.

3. Il Consiglio di Istituto analizza la situazione disciplinare dello studente sulla base dell'istruttoria presentata dal Dirigente Scolastico. Lo studente – e così altre persone informate dei fatti e/o contro-interessate – possono essere invitate a partecipare alla seduta.

4. Data la natura e la composizione del Consiglio di Istituto possono verificarsi delle situazioni di incompatibilità che vengono qui regolamentate:

- a) lo studente oggetto del provvedimento o che sia parte direttamente interessata/contro-interessata o che sia della stessa classe, partecipa al Consiglio ma senza diritto di parola e di voto;
- b) il genitore il cui figlio sia lo studente oggetto del provvedimento o che sia parte direttamente interessata/contro-interessata, partecipa al Consiglio ma senza diritto di parola e di voto;
- c) il Docente o il lavoratore ATA che sia personalmente coinvolto nei fatti, partecipa al Consiglio ma senza diritto di parola e di voto;

In caso di situazioni dubbie, le incompatibilità vengono decise con votazione a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

5. Poiché al Consiglio di Istituto partecipano anche rappresentanti dei genitori e degli studenti questi, debitamente informati dal Dirigente Scolastico, si assumono l'impegno di mantenere il massimo riserbo sui fatti disciplinari e su tutti gli elementi discussi. Ogni violazione in termini di riservatezza e privacy sarà segnalata dal Dirigente Scolastico alle autorità competenti.

6. La durata dell'allontanamento dalla comunità scolastica, comunque superiore ai 15 giorni, è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. L'Istituto, in coordinamento con lo studente, la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, promuove un percorso mirato al recupero, alla responsabilizzazione e al reintegro dello studente nella comunità scolastica.

7. L'allontanamento dalla comunità scolastica viene sempre adottato in forma scritta, deve essere debitamente motivato e tempestivamente comunicato allo studente, alla sua famiglia, al Consiglio di classe e se necessario ai servizi sociale ed alle autorità. Il provvedimento indica la data di inizio e di termine della sanzione.

Art. 59: allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine delle lezioni (Consiglio di Istituto)

1. L'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni è di competenza esclusiva del Consiglio di Istituto. Questa sanzione, irrogata solo in presenza di elementi probatori concreti e precisi dai quali si evinca la



responsabilità disciplinare dello studente, è riservata a fatti ed episodi gravissimi per i quali, appunto, si ritiene opportuno allontanare definitivamente lo studente che, per ricevere questa sanzione, deve avere dimostrato una situazione irrecuperabile, almeno per l'anno scolastico corrente. L'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni è decretato per episodi recidivi di reati che violino la dignità e l'integrità della persona o che mettano a serio repentaglio la sicurezza della comunità scolastica.

2. Il deferimento al Consiglio di Istituto viene preso dal Dirigente Scolastico, direttamente o su segnalazione del Consiglio di classe.

3. Prima di applicare la sanzione il Consiglio di Istituto considera attentamente se la durata della sanzione implica il mancato raggiungimento della frequenza richiesta per la validità dell'anno scolastico. Ove venisse a verificarsi questa situazione il Consiglio di Istituto valuta la possibilità di soluzioni alternative così da rendere lo studente valutabile in sede di scrutinio finale.

4. Il Consiglio di Istituto analizza la situazione disciplinare dello studente sulla base dell'istruttoria presentata dal Dirigente Scolastico. Lo studente – e così altre persone informate dei fatti e/o contro-interessate – possono essere invitate a partecipare alla seduta.

5. Data la natura e la composizione del Consiglio di Istituto possono verificarsi delle situazioni di incompatibilità che vengono qui regolamentate:

- lo studente oggetto del provvedimento o che sia parte direttamente interessata/contro-interessata o che sia della stessa classe, partecipa al Consiglio ma senza diritto di parola e di voto;
- il genitore il cui figlio sia lo studente oggetto del provvedimento o che sia parte direttamente interessata/contro-interessata, partecipa al Consiglio ma senza diritto di parola e di voto;
- il Docente o il lavoratore ATA che sia personalmente coinvolto con i fatti, partecipa al Consiglio ma senza diritto di parola e di voto;

In caso di situazioni dubbie, le incompatibilità vengono decise con votazione a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

6. Poiché al Consiglio di Istituto partecipano anche rappresentanti dei genitori e degli studenti questi, debitamente informati dal Dirigente Scolastico, si assumono l'impegno di mantenere il massimo riserbo sui fatti disciplinari e su tutti gli elementi discussi. Ogni violazione in termini di riservatezza e privacy sarà segnalata dal Dirigente Scolastico alle autorità competenti.

7. L'allontanamento dalla comunità scolastica viene sempre adottato in forma scritta, deve essere debitamente motivato e tempestivamente comunicato allo studente, alla sua famiglia, al Consiglio di classe e se necessario ai servizi sociale ed alle autorità. Il provvedimento indica la data di inizio e di termine della sanzione.

Art. 60: esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi (Consiglio di Istituto)

1. Ove si verificano le condizioni previste dai precedenti artt. 58 e 59 il Consiglio di Istituto può disporre, ove sussistano situazioni di particolare gravità, rischio di reiterazione o pericolo per la comunità, l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la sua non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 61: richiamo verbale o scritto (Dirigente Scolastico)

1. Il Dirigente Scolastico può convocare lo studente e richiamarlo in forma verbale/scritta per:

- episodi specifici di una certa gravità;



b) per cumulo di provvedimenti disciplinari (richiami e/o note disciplinari);

c) su richiesta del Consiglio di classe o di un singolo Docente.

2. Il richiamo scritto del Dirigente Scolastico, che per gravità è considerato superiore ad una nota disciplinare, ai fini delle successive ed eventuali sospensioni/allontanamenti viene conteggiato con un punteggio pari a 5. Il richiamo scritto può essere abbinato ad ulteriori sanzioni:

a) la sospensione dalle attività extrascolastiche con divieto di permanenza nei locali dell'Istituto oltre l'orario di lezione;

b) il deferimento al Consiglio di classe per una procedura di sospensione/allontanamento dalle lezioni;

3. Il richiamo scritto attribuito dal Vicepreside che opera in quanto vicario o di un delegato è equiparato a quello del Dirigente Scolastico.

Art. 62: limitazione/sospensione dalle attività scolastiche o extrascolastiche con eventuale divieto di permanenza nei locali dell'Istituto oltre l'orario di lezione (Dirigente Scolastico)

1. È facoltà del Dirigente Scolastico attuare la limitazione/sospensione dalle attività scolastiche o extrascolastiche (includendo tra queste anche le attività scolastiche svolte al di fuori del normale orario) con eventuale divieto di permanenza nei locali dell'Istituto oltre l'orario di lezione ove si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

a) richiamo scritto effettuato dallo stesso Dirigente Scolastico;

b) sospensione/allontanamento dalle lezioni dello studente deliberata dal Consiglio di classe;

c) sospensione/allontanamento dalla comunità scolastica dello studente deliberata dal Consiglio di Istituto.

2. Il Dirigente Scolastico adotta questi provvedimenti solo dopo avere consultato il Coordinatore di classe e lo studente oggetto del provvedimento. Questa sospensione opera per un periodo massimo coincidente con il termine dell'anno scolastico.

3. Questo provvedimento deve essere adottato in forma scritta, deve essere debitamente motivato e deve essere comunicato allo studente ed alla famiglia.

4. Lo studente, con la partecipazione della famiglia ed in accordo con il Dirigente Scolastico e il Consiglio di classe può concordare, a fronte di una piena ammissione di responsabilità e volontà di ravvedimento, misure alternative a favore della comunità scolastica o in ambito sociale che comportino un impegno personale aggiuntivo. Queste attività sono stabilite dal Dirigente Scolastico in accordo con il Consiglio di classe.

5. Il Dirigente Scolastico può limitare e/o sospendere attività scolastiche o extrascolastiche anche per gruppi di studenti o per tutti gli studenti a fronte di comportamenti collettivi scorretti.

Art. 63: comunicazione alle famiglie e/o alle autorità per situazioni disciplinari di rilievo (Dirigente Scolastico)

1. Rientra tra le prerogative del Dirigente Scolastico o di un suo delegato comunicare la situazione disciplinare venutasi a creare con la famiglia dello studente e, in accordo con questa e con il Consiglio di classe, cercare delle soluzioni di recupero.

2. Qualora gli atti compiuti dallo studente si configurino come reati, il Dirigente Scolastico li comunica alle autorità competenti. Viene sempre fatto salvo il diritto di querela di terzi.

3. In presenza di illeciti di particolare natura è dovere del Dirigente Scolastico secretare fatti e procedure e comunicare in forma assolutamente riservata con le autorità competenti.



Istituto Tecnico Industriale Statale "Q. Sella"
13900 BIELLA



SEDE CENTRALE - VIA F.lli ROSSELLI, 2 TEL. 015 85.56.811 FAX 015 85.56.870

PEO: BITF01000Q@istruzione.it PEC: BITF01000Q@pec.istruzione.it

C. F. 81024080020 Web: www.itis.biella.it

SUCCURSALE CITTÀ DEGLI STUDI C.so G. PELLA, 4 - BIELLA TEL. 015 40.32.13 FAX 015 40.17.20

N.1167 QM

4. Eventuali provvedimenti disciplinari interni seguono un percorso autonomo rispetto a contestuali procedimenti di natura civile e/o penale a carico dello studente, fermo restando il dovuto raccordo e coordinamento con le autorità esterne ed eventuali obblighi di legge.



TITOLO V – COMMISSIONE DI GARANZIA E RICORSI

Art. 64: Commissioni di garanzia

1. Ai sensi della normativa vigente le Commissioni di garanzia sono due ed operano rispettivamente a livello di Istituto e a livello regionale. Esse sono:

- a) la Commissione di garanzia di Istituto;
- b) la Commissione di garanzia regionale istituita presso l'Usr Piemonte.

Art. 65: composizione della Commissione di garanzia di Istituto

1. La Commissione di garanzia di Istituto è composta da:

- a) Dirigente Scolastico (membro di diritto);
- b) due Docenti, eletti dai Docenti facenti parte del Consiglio di Istituto;
- c) uno studente, eletto dagli studenti facenti parte del Consiglio di Istituto;
- d) un genitore, eletto dai genitori facenti parte del Consiglio di Istituto.

2. La Commissione di garanzia viene eletta nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all'inizio di ogni periodo di vigenza. Ogni nuovo Consiglio di Istituto elegge una nuova Commissione di garanzia che ha durata coincidente.

3. All'atto dell'elezione del rispettivo componente viene eletto anche un membro supplente che può partecipare alle sedute senza diritto di parola e di voto. Il supplente sostituisce temporaneamente con pieni diritti il rispettivo componente ove questi risulti assente o in situazione di temporanea incompatibilità. In caso di decadenza del componente in carica il suo supplente gli subentra.

4. Ad ogni seduta il Consiglio di Istituto verifica che entro la Commissione di garanzia vi siano tutti i componenti ed i supplenti, provvedendo nel caso alla loro elezione.

5. In caso di assenza/incompatibilità del Dirigente Scolastico questi è sostituito dal suo primo collaboratore vicario o da un altro Docente designato.

6. Un membro della Commissione di garanzia decade per dimissioni, fine del percorso scolastico suo o del figlio, trasferimento, utilizzo, assegnazione provvisoria o comando in altro Istituto. In caso di decadenza subentra automaticamente il supplente.

7. In quanto organo sovrano la Commissione può decidere la decadenza di un suo componente (ad eccezione del Dirigente Scolastico) purché ciò avvenga con atto motivato e assunto all'unanimità da tutti gli altri componenti.

Art. 66: incompatibilità entro la Commissione di garanzia di Istituto

1. Nel caso di incompatibilità, il componente è sostituito dal suo supplente. Il componente incompatibile non può partecipare alle sedute della Commissione né assumere alcuna iniziativa sul suo operato.

2. L'incompatibilità si verifica nei seguenti casi:

- a) Dirigente Scolastico, se la sanzione è stata da lui applicata o se vi ha partecipato in modo diretto;
- b) Docente, se risultano coinvolti studenti delle proprie classi e/o se ha partecipato in modo diretto al provvedimento disciplinare in oggetto;
- c) Studente, se risulta direttamente coinvolto nel provvedimento o è nella classe dello studente coinvolto;
- d) Genitore, se risulta coinvolto il proprio figlio o studenti appartenenti alla classe del figlio.



3. All'infuori dei casi sopra elencati ogni membro della Commissione può, con atto motivato, auto-dichiararsi in situazione di incompatibilità se lo studente gli è in qualche modo legato o se, a qualsiasi titolo, è coinvolto nei fatti.

Art. 67: finalità e compiti della Commissione di garanzia di Istituto

1. La Commissione di garanzia di Istituto promuove il processo educativo e la responsabilizzazione degli studenti nonché il corretto funzionamento dei rapporti entro la comunità scolastica.
2. Compito principale della Commissione è quello di intervenire quando vi sono due parti che esprimono opinioni diverse su un fatto, una sanzione o più in generale su di un problema che riguarda diritti, doveri o la disciplina. Compito della Commissione è anche quello di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dalle componenti della comunità scolastica.
3. La Commissione di garanzia è un organo imparziale, finalizzato ad assicurare la "correttezza", di merito e di metodo, della sanzione disciplinare nonché della giusta proporzionalità della stessa.
4. I principi di lavoro della Commissione di garanzia sono ispirati alla collaborazione attiva tra Scuola, famiglie e studenti.
5. La Commissione di garanzia è un soggetto "terzo", imparziale e non coinvolto nella disputa. I suoi membri sono doverosamente impegnati ad operare con assoluta imparzialità.

Art. 68: ricorso alla Commissione di garanzia di Istituto

1. Possono ricorrere alla Commissione di garanzia gli studenti, le famiglie e in ogni caso chiunque ne abbia un interesse legittimo. I ricorsi alla Commissione possono riguardare:
 - a) una sanzione disciplinare;
 - b) una procedura del presente regolamento;
 - c) una disputa tra organi disciplinari.
2. Il ricorso alla Commissione di garanzia deve essere effettuato entro il termine massimo di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione della contestazione. Il ricorso non comporta la sospensione della sanzione. Se la Commissione accoglie il ricorso, in tutto o in parte, allora la sanzione viene cancellata o riformulata.
3. Il ricorso alla Commissione deve essere presentato in forma scritta (lettera a mano, raccomandata, e-mail o altro strumento idoneo) all'ufficio del Dirigente Scolastico.

Art. 69: funzione istruttoria del Dirigente Scolastico

1. A fronte del ricorso il Dirigente Scolastico avvia una tempestiva istruttoria che comprende:
 - a) l'analisi della normativa e dei regolamenti di riferimento;
 - b) la sanzione e/o la procedura oggetto del ricorso;
 - c) l'ascolto delle parti a qualunque titolo interessate.
2. La fase istruttoria non sostituisce il lavoro della Commissione di garanzia ed i suoi compiti ma si limita a raccogliere tutti gli elementi necessari per il suo lavoro.
3. La fase istruttoria deve concludersi entro 5 giorni dal deposito del ricorso.



Art. 70: funzionamento della Commissione di garanzia di Istituto

1. La convocazione della Commissione, a cura del Dirigente Scolastico, avviene normalmente con almeno 5 giorni di preavviso. In ogni caso la Commissione di garanzia deve riunirsi in prima seduta entro 10 giorni dall'avvenuto deposito del ricorso. I lavori della Commissione devono concludersi entro 5 giorni dalla sua prima seduta.
3. La Commissione si riunisce ed opera con la presenza di almeno tre componenti con diritto di voto. Le sedute possono svolgersi in presenza o in videoconferenza.
4. Alla Commissione di garanzia deve essere messa a disposizione tutta la documentazione relativa alla situazione e il Dirigente Scolastico deve presentare tutti gli elementi che ha raccolto in istruttoria.
5. Entro la Commissione non vi sono gerarchie e ogni componente opera alla pari con gli altri. Il Dirigente Scolastico presiede la Commissione come *primus inter pares* ed è responsabile del suo funzionamento.
6. La Commissione opera in modo collegiale e nessuno può assumere iniziativa individuali. Ogni componente è tenuto alla massima riservatezza sull'operato e sulle informazioni di cui viene a conoscenza.
7. La Commissione delibera con una maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei votanti. Alle votazioni non è ammessa l'astensione. In caso di parità, il voto del Dirigente Scolastico vale doppio.
8. Le delibere della Commissione di garanzia possono essere di accoglimento, parziale accoglimento o respingimento. In ogni caso la delibera deve essere motivata e spiegata in modo completo.
9. La verbalizzazione dei lavori e della delibera avviene a cura della Commissione stessa e, per tramite del Dirigente Scolastico, la delibera è trasmessa agli interessati e ad eventuali contro-interessati.
10. I verbali e le delibere sono accessibili sulla base nella normativa vigente che bilancia e disciplina i principi di trasparenza e di privacy.
11. La Commissione di garanzia con una maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei votanti può chiedere l'audizione di persone informate sui fatti, ancorché dirette interessate. Tale facoltà non sostituisce ma integra l'attività istruttoria del Dirigente Scolastico.
12. Resta sempre salvo il diritto di appello alla Commissione di garanzia regionale, costituita presso l'Usr Piemonte. Questa ha come funzione quella di decidere sui reclami esposti dagli studenti, dalle famiglie e in ogni caso da chiunque ne abbia interesse, contro ogni violazione alle norme ed alle procedure di cui essa è competente.



TITOLO VI – TABELLE INFRAZIONI E SANZIONI

TABELLA A: Infrazioni nel corso delle attività didattiche di competenza del Docente

- Le infrazioni qui riportate sono quelle comprese nell'ambito delle attività didattiche sia in termini di spazi (aule, laboratori, palestre, aule speciali) sia di orari (coincidenti con quelli delle lezioni).
- Le sanzioni sono applicate tenendo presenti attenuanti, aggravanti e reiterazioni.
- Per le infrazioni che prevedono il semplice richiamo verbale resta salva la possibilità del Docente di verbalizzare il richiamo con una annotazione semplice.
- Il Docente può sempre irrogare una sanzione di grado inferiore rispetto a quella prevista. Per casi gravi è possibile anche irrogare una sanzione di grado superiore.
- Se la lezione si svolge in una palestra/laboratorio/aula speciale vige sempre e prioritariamente lo specifico regolamento.
- Per le infrazioni che prevedono un richiamo scritto o una nota disciplinare resta salva la possibilità del Docente di applicare:
 - lavoro scolastico aggiuntivo con eventuale valutazione dello stesso;
 - la sospensione temporanea dalle attività di classe senza allontanamento dal gruppo classe;
 - l'allontanamento temporaneo dello studente dalla classe con affidamento al personale scolastico (solo per nota disciplinare).
- Ove il Docente assegna una nota disciplinare e ritenga l'infrazione di particolare gravità può segnalarla agli organi disciplinari superiori affinché prendano in carico la situazione in termini di disciplina e di sicurezza.

INFRAZIONE	SANZIONE
ove non specificato, si considera per ogni singola lezione	
A1 Arrivare in ritardo a lezione con un ritardo breve (RB) NOTA_1: i ritardi brevi (RB) sono fino a 10 minuti dall'inizio della lezione, oltre i 10 minuti viene segnato il ritardo (R). NOTA_2: oggetto di sanzione sono i soli ritardi brevi (RB).	→ <u>solo</u> il 5° ed il 10° ritardo breve (RB) vengono sanzionati con un richiamo scritto; → <u>solo</u> il 15° ritardo (RB) ed i successivi multipli di 5 (20°, 25° e così via) vengono sanzionati con una nota.
A2 Non portare il materiale necessario per le attività didattiche [si considera la singola disciplina per l'anno scolastico]	1 ^a - 2 ^a infrazione: richiamo verbale dalla 3 ^a infrazione: richiamo scritto
A3 Portare materiale non attinente alle attività didattiche [si considera la singola disciplina per l'anno scolastico]	1 ^a – 2 ^a infrazione: richiamo verbale 3 ^a infrazione: richiamo scritto dalla 4 ^a infrazione: nota disciplinare
A4 Utilizzo di materiale non attinente alle attività didattiche	1 ^a – 2 ^a infrazione: richiamo verbale 3 ^a infrazione: richiamo scritto/note disciplinare
A5 Palese disattenzione alle spiegazioni ed alle esercitazioni	1 ^a – 2 ^a infrazione: richiamo verbale 3 ^a infrazione: richiamo scritto
A6 Rifiuto di seguire la lezione e di partecipare alle esercitazioni	1 ^a infrazione: richiamo verbale 2 ^a infrazione: nota disciplinare



A7 Disturbo della lezione	1 ^a - 2 ^a infrazione: richiamo verbale 3 ^a infrazione: richiamo scritto 4 ^a infrazione: nota disciplinare
A8 Rendere impossibile lo svolgimento della lezione	nota disciplinare
A9 Non eseguire i compiti assegnati [si considera la singola disciplina per l'anno scolastico]	1 ^a - 2 ^a infrazione: richiamo verbale dalla 3 ^a infrazione: richiamo scritto
A10 Disturbo durante le verifiche/interrogazioni	1 ^a infrazione: richiamo verbale 2 ^a infrazione: richiamo scritto/nota disciplinare
A11 Comportamento irrispettoso nei confronti di altri studenti	1 ^a infrazione: richiamo verbale/scritto 2 ^a infrazione: richiamo scritto/nota disciplinare
A12 Insulti, comportamenti aggressivi o minacce nei confronti di altri studenti	nota disciplinare
A13 Attardarsi per andare in bagno o per svolgere altre attività [si considera la singola disciplina per l'anno scolastico]	1 ^a - 2 ^a infrazione: richiamo verbale dalla 3 ^a infrazione: richiamo scritto
A13bis Utilizzo di bagni lontani dalla propria aula (altra ala o altro piano)	1 ^a - 2 ^a infrazione: richiamo scritto dalla 3 ^a infrazione: nota disciplinare
A14 Mancanza di rispetto nei confronti dei Docenti	nota disciplinare
A15 Uso di linguaggio volgare	richiamo verbale/richiamo scritto/nota disciplinare (a seconda della gravità dell'episodio)
A16 Bestemmie	nota disciplinare
A17 Comportamento non decoroso con parole/atteggiamenti/vestiario/azioni sconvenienti	richiamo verbale/richiamo scritto/nota disciplinare (a seconda della gravità dell'episodio)
A18 Comportamento non controllato e/o non rispettoso delle norme	richiamo verbale/richiamo scritto/nota disciplinare (a seconda della gravità dell'episodio)
A19 Consumare cibi o bevande (ad esclusione della sola acqua)	1 ^a infrazione: richiamo scritto 2 ^a infrazione: nota disciplinare
A20 Utilizzo del cellulare	nota disciplinare
A21 Videoriprese non autorizzate	nota disciplinare
A22 Sporcare attrezzature/aula	1 ^a infrazione: richiamo verbale 2 ^a infrazione: richiamo scritto
A23 Danneggiamento (con dolo) di lieve entità delle attrezzature	1 ^a infrazione: richiamo scritto 2 ^a infrazione: nota disciplinare
A24 Danneggiamento (con dolo) di media/grave entità delle attrezzature	nota disciplinare
A25 Mancato rispetto norme sicurezza	richiamo verbale/richiamo scritto/nota disciplinare (a seconda della gravità dell'episodio)
A26 Uscita non autorizzata	nota disciplinare
A27 Appropriazione indebita di materiali altrui	nota disciplinare
A28 Fumare	nota disciplinare



TABELLA B: Infrazioni negli spazi dell'Istituto

1. Le infrazioni qui riportate sono quelle che "ricadono" nell'ambito dell'Istituto ma che solitamente avvengono al di fuori delle normali lezioni/attività didattiche.
2. Queste infrazioni avvengono spesso senza la presenza del Docente di classe (presenza sempre garantita nelle aule/laboratori/palestre). Per la loro rilevazione si rimanda alla responsabilità del personale ATA di sorveglianza (tenuto ad intervenire e a segnalare al personale Docente o all'ufficio del Dirigente), del personale Docente comunque presente in Istituto e del Dirigente Scolastico.
3. Se l'infrazione ricade nell'orario di competenza di lezione di un Docente, questi, debitamente avvertito, provvede a segnalarla. Se l'infrazione avviene al di fuori, deve essere avvertito il Dirigente Scolastico (direttamente o per tramite del suo ufficio o di un suo sostituto) che provvede ad irrogare la sanzione.

NOTA. Nell'ambito della sua autonomia di esercizio resta salva la possibilità del Docente o del Dirigente Scolastico di inquadrare i singoli episodi entro le casistiche individuate.

INFRAZIONE si considera per singola giornata	SANZIONE	
	Docente	Dirigente Scolastico
B1 Disturbare in qualsiasi modo lo svolgimento delle attività scolastiche	1ª infrazione: richiamo verbale 2ª infrazione: richiamo scritto 3ª infrazione: nota disciplinare	richiamo verbale
B2 Correre, urlare, schiamazzare, parlare a voce molto alta	1ª infrazione: richiamo verbale 2ª infrazione: nota disciplinare	richiamo verbale/scritto (a seconda della gravità dell'episodio)
B3 Utilizzare materiale non consono alle attività scolastiche	1ª infrazione: richiamo verbale 2ª infrazione: richiamo scritto 3ª infrazione: nota disciplinare	richiamo verbale/scritto (a seconda della gravità dell'episodio)
B4 Comportamento irrispettoso nei confronti di altri studenti	1ª infrazione: richiamo verbale/scritto 2ª infrazione: richiamo scritto/note disciplinare	richiamo verbale/scritto (a seconda della gravità dell'episodio)
B5 Insulti, comportamenti aggressivi o minacce (episodi di lieve entità) nei confronti di altri studenti	nota disciplinare	richiamo scritto
B6 Mancanza di rispetto nei confronti dei Docenti o di altro personale scolastico	nota disciplinare	richiamo scritto
B7 Uso di linguaggio volgare	richiamo verbale/scritto/note disciplinare (a seconda della gravità dell'episodio)	richiamo verbale/scritto (a seconda della gravità dell'episodio)
B8 Comportamento non decoroso con parole/atteggiamenti/vestiaro/azioni sconvenienti	richiamo verbale/scritto/note disciplinare (a seconda della gravità dell'episodio)	richiamo verbale/scritto (a seconda della gravità dell'episodio)
B9 Comportamento non controllato e/o non rispettoso delle norme	richiamo verbale/scritto/note disciplinare (a seconda della gravità dell'episodio)	richiamo verbale/scritto (a seconda della gravità dell'episodio)
B10 Consumare cibi o bevande (ad esclusione della sola acqua)	1ª infrazione: richiamo scritto 2ª infrazione: nota disciplinare	richiamo verbale



B11 Sporcare attrezzature dell'Istituto	1ª infrazione: richiamo verbale 2ª infrazione: richiamo scritto.	richiamo verbale/scritto (a seconda della gravità dell'episodio)
B12 Danneggiamento (con dolo) di lieve entità delle attrezzature	1ª infrazione: richiamo scritto 2ª infrazione: nota disciplinare	richiamo scritto
B13 Danneggiamento (con dolo) di media/grave entità delle attrezzature	nota disciplinare	richiamo scritto
B14 Mancato rispetto norme sicurezza	richiamo verbale/scritto/nota disciplinare (a seconda della gravità dell'episodio)	richiamo verbale/scritto (a seconda della gravità dell'episodio)
B15 Fumare	nota disciplinare	richiamo scritto
B16 Utilizzo del cellulare in orario scolastico	nota disciplinare	richiamo scritto
B17 Uscita non autorizzata	nota disciplinare	richiamo scritto
B18 Appropriazione indebita di materiali altrui	nota disciplinare	richiamo scritto
B19 Videoriprese non autorizzate	nota disciplinare	richiamo scritto
B20 Utilizzo dei distributori al di fuori degli orari autorizzati	1ª infrazione: richiamo scritto 2ª infrazione: nota disciplinare	richiamo verbale/scritto (a seconda della gravità dell'episodio)
B21 Permanere in aula durante gli intervalli senza l'autorizzazione del Docente	richiamo scritto/nota disciplinare (a seconda della gravità dell'episodio)	richiamo verbale/scritto (a seconda della gravità dell'episodio)
B22 Comportamento collettivo inappropriato negli spazi dell'Istituto durante le attività didattiche o al di fuori di esse e negli intervalli brevi o lunghi	-----	limitazione e/o sospensione collettiva (per gruppi o per tutti gli studenti) degli spazi e/o delle attività



TABELLA C: Infrazioni di competenza del Consiglio di classe

Il Consiglio di classe ha tra i suoi compiti quello di vigilare sulla condotta, su eventuali infrazioni e sull'irrogazione delle sanzioni. Le infrazioni da considerare e sanzionare da parte del Consiglio di classe sono le seguenti.

C1 – PROCEDURA ORDINARIA: somma di infrazioni cumulate

Il Consiglio di classe nella sua componente allargata (con i rappresentanti dei genitori e degli studenti) si riunisce esclusivamente sulla base del normale piano delle attività. In questa sede analizza la situazione disciplinare degli studenti e delibera sulle questioni disciplinari.

Il Consiglio di classe può assegnare attività didattiche/extra-didattiche aggiuntive, in orario coincidente o aggiuntivo a quello delle lezioni. Le attività possono essere svolte anche al di fuori dell'Istituto.

INFRAZIONI COMULATE	SANZIONE
raggiungimento di richiami scritti/note disciplinari corrispondenti ad almeno 12 punti - richiamo scritto docente: 1 punto; - nota disciplinare docente: 3 punti; - richiamo scritto DS, Vicario o delegato: 5 punti.	1ª sospensione: <u>con obbligo di frequenza</u> da 1 a 3 giorni; 2ª sospensione: <u>con obbligo di frequenza</u> da 3 a 5 giorni. dalla 3ª sospensione: <u>senza frequenza</u> (allontanamento dalle lezioni) da 1 a 2 giorni.
NOTA: ogni sospensione/allontanamento dalle lezioni "azzerà" il punteggio di tutte le sanzioni cumulate fino a quel momento.	

C2 – PROCEDURA STRAORDINARIA: episodi di particolare gravità

Il Consiglio di classe nella sua componente allargata (con i rappresentanti dei genitori e degli studenti) si riunisce sulla base del normale piano delle attività o mediante convocazioni ad hoc per episodi di particolare gravità. In questa sede discute e delibera sulle questioni disciplinari.

Il Consiglio di classe può assegnare attività didattiche/extra-didattiche aggiuntive, in orario coincidente o aggiuntivo di quello delle lezioni. Le attività, in accordo con le famiglie, possono essere svolte anche al di fuori dell'Istituto.

INFRAZIONE	SANZIONE
singola infrazione grave sanzionata da una nota disciplinare del Docente o da un richiamo scritto del DS (o del vicario o di un suo delegato). Ogni sospensione/allontanamento dalle lezioni "azzerà" il punteggio delle sanzioni cumulate fino a quel momento.	1ª sospensione: <u>con obbligo di frequenza</u> : da 3 a 5 giorni. Per fatti gravi la sanzione può essere invece la <u>sospensione senza frequenza</u> (allontanamento dalle lezioni) da 1 a 2 giorni. 2ª sospensione: <u>senza frequenza</u> (allontanamento dalle lezioni) da 3 a 5 giorni; dalla 3ª sospensione: <u>senza frequenza</u> (allontanamento dalle lezioni) da 5 a più giorni per un massimo 15.
NOTA: ogni sospensione/allontanamento dalle lezioni "azzerà" il punteggio di tutte le sanzioni cumulate fino a quel momento.	



TABELLA D: infrazioni di competenza del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto ha tra i suoi compiti quello di sanzionare le infrazioni più gravi che mettono a rischio la sicurezza della comunità scolastica. L'intervento di questo organo disciplinare è straordinario e specifico per fatti e situazioni meritevoli della massima attenzione.

INFRAZIONE	SANZIONE
D1 infrazioni di particolare gravità e/o reiterati che, oltre al loro rilievo a carattere disciplinare, costituiscono pregiudizio per il funzionamento della classe e/o della comunità scolastica	Sospensione con obbligo di frequenza per un periodo superiore ai 15 giorni (la durata è variabile e commisurata all'infrazione).
D2. infrazioni di particolare gravità che violino la dignità, l'incolumità fisica, la sicurezza con grave pericolo di reiterazione. Devono essere presenti elementi probatori concreti e precisi	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni (se possibile con specifici interventi di recupero).
D3. infrazioni di particolare gravità che violino la dignità, l'incolumità fisica, la sicurezza con grave pericolo di reiterazione. La situazione deve essere tale da rendere irreversibile la situazione dello studente. Devono essere presenti elementi probatori concreti e precisi	Allontanamento fino alla fine delle lezioni
In aggiunta alle sanzioni previste ai punti precedenti, in presenza di aggravanti, reiterazioni o altri elementi concreti, il Consiglio di Istituto può applicare allo studente l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato	

TABELLA [E] Infrazioni all'esterno dell'Istituto che hanno ricadute sulla comunità scolastica

La comunità scolastica non "termina" all'uscita dall'Istituto quando suona la campanella. Azioni, comportamenti, atti ed omissioni compiuti "fuori" – dove "fuori" va inteso sia come spazio (casa, una via della città piuttosto che un gruppo social) sia come tempo (la sera, un giorno festivo), – possono avere ripercussioni, anche molto gravi, sulla comunità scolastica e sullo svolgimento delle attività scolastiche.

Le casistiche – date anche le infinite possibilità offerte dalla rete e dalla tecnologia – sono molteplici. Pensiamo a questo riguardo alla rete Internet. Da un lato questa rende possibile mantenere contatti a distanza con comunicazione immediata, anche di gruppo. Allo stesso modo però, se male utilizzata, può dare luogo a fenomeni come il cyberbullismo, le foto manipolate a fini denigratori o dei gruppi social entro cui si può arrivare all'insulto ed alla minaccia. Non è solo la tecnologia a potere "creare problemi". Gli studenti, come è giusto che sia, mantengono spesso rapporti di contatto e di frequentazione anche all'infuori dell'Istituto. La comunità scolastica è anche questo. Un gruppo di studenti che si trova un pomeriggio o un sabato per studiare, per svolgere un compito scolastico, per confrontarsi su argomenti di comune interesse o per pianificare obiettivi futuri. Anche questo è "fare" comunità scolastica. Anche qui, come possono esserci infinite potenzialità, allo stesso tempo possono sorgere problematiche, anche gravi, con ripercussioni importanti sulla vita in Istituto. Pensiamo a questo riguardo alle conseguenze ove avvengano episodi di violenza, minacce o insulti tra compagni di classe, seppur in orario pomeridiano.



I contesti e le situazioni sono complessi, articolati ed in continua evoluzione. Questo però non fa venire meno le responsabilità ed i doveri dell'Istituto come comunità educante avente l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sui processi di crescita degli studenti.

Alla luce di quanto esposto si ritiene che:

1. Ove vengano riscontrate in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo situazioni problematiche, di disagio e di tensione entro la comunità scolastica è compito e dovere dei Docenti e del personale scolastico rilevare e considerare queste situazioni, anche se derivano da azioni/fatti/omissioni avvenuti, appunto, al di fuori dell'Istituto.

2. Ove vengano rilevati – anche solo in termini di ipotesi – episodi di violenza, minacce, bullismo o cyberbullismo, ove si abbia anche solo il sospetto che studenti dell'Istituto, singolarmente o in gruppo, progettino o compiano azioni con una ricaduta negativa sulla comunità scolastica, in tutte queste situazioni è compito dei Docenti, del personale scolastico e degli studenti (fermo restando il contestuale obbligo di segnalazione del fatto alle competenti autorità giudiziarie) informare tempestivamente il Coordinatore della rispettiva classe e, ove necessario, il Dirigente Scolastico. Questi, valutata la situazione, intervengono con le seguenti azioni:

a) colloqui individuali o di gruppo con gli studenti coinvolti;

b) colloqui individuali o di gruppo con le famiglie degli studenti coinvolti;

c) irrogazione di compiti scolastici a carattere specifico di recupero degli studenti coinvolti ove sia accertata una loro responsabilità effettiva;

d) convoca del Consiglio di classe o del Consiglio di Istituto per analizzare la situazione creatasi e intraprendere eventuali azioni o applicare sanzioni (con riferimento alle precedenti tabelle C e D).

3. Resta sempre salva la facoltà del Dirigente Scolastico di comunicare la situazione disciplinare venutasi a creare con la famiglia dello studente e, in accordo con questa e con il Consiglio di classe, cercare delle soluzioni di recupero. Qualora gli atti compiuti dallo studente si configurino come reati, il Dirigente Scolastico li comunica alle autorità competenti, sempre fatto salvo il diritto di querela di terzi. In presenza di illeciti di particolare natura è dovere del Dirigente Scolastico secretare fatti e procedure e comunicare in forma assolutamente riservata con le autorità competenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Tiziano Badà

(firma digitale)